

## LXII.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1890

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** Senza discussione è approvato il disegno di legge per la spesa di lire 81,000 da pagarsi alla ditta fratelli Valerio di Milano, quale indennità per l'interramento di un laghetto esistente presso l'Ospedale maggiore di detta città. = Dopo breve osservazione del deputato Sola, al quale risponde il ministro delle poste e dei telegrafi, approvasi il disegno di legge relativo alla Convenzione conchiusa con la Ditta Pirelli e Compagni di Milano per la costruzione, la posa e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino da Palermo all'incontro del cavo Ustica-Napoli nei pressi delle coste dell'isola di Ustica. = Il presidente proclama il risultamento della votazione sui disegni di legge: Spesa straordinaria di lire 81,000 da pagarsi alla ditta fratelli Valerio di Milano; Convenzione con la ditta Pirelli e Compagni per un cavo sottomarino; Tassa sulle cartelle agrarie. = Discussione della domanda di autorizzazione a spedire mandato di cattura contro il deputato Costa Andrea — Su questa domanda parlano i deputati Spirito, Torraca, Caldesi, Serra Vittorio, Galimberti, Bonfadini, Bovio, Sacchi. = È data comunicazione di una interrogazione del deputato Martini Ferdinando = Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari dei deputati Villanova, Cavalli e del ministro dell'interno.

La seduta comincia alle 2,10 pomeridiane.

**Pullè**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Panattoni, di giorni 5. Per motivi di salute, l'onorevole Vaira di giorni 8.

(Sono congedati).

**Approvazione di un disegno di legge per indennità alla Ditta fratelli Valerio di Milano.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria di lire 81,000 da pagarsi alla Ditta fratelli Valerio di Milano, quale indennità per lo interra-

mento di un laghetto esistente presso l'Ospedale Maggiore di detta città.

L'onorevole ministro del tesoro, sostiene la discussione di questo disegno di legge?

**Giolitti**, ministro del tesoro. La sostengo.

**Presidente.** Sta bene. Se ne dia lettura.

**Quartieri**, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 122-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta. Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. È autorizzata la spesa di lire ottantunmila (lire 81,000), oltre la maggiore somma che risultasse ancora necessaria per saldare gli interessi legali di mora, da corrispondersi alla Ditta fratelli Valerio di Milano, in esecuzione della sentenza emessa il 22 luglio 1889 dalla Corte di appello di Brescia. „

(È approvato).

“ Art. 2. Detta spesa verrà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90 ed alla medesima sarà provveduto con una corrispondente diminuzione allo stanziamento del capitolo n. 35 *Spesa di cura e mantenimento di sifilitici* del predetto bilancio. ”

(È approvato).

Procederemo fra breve alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge di approvazione della convenzione con la Ditta Pirelli per un cavo Napoli-Palermo.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge relativo alla convenzione conclusa con la Ditta Pirelli e Compagni di Milano per la costruzione, la posa e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino da Palermo all'incontro del cavo Ustica-Napoli nei pressi delle coste dell'isola di Ustica.

Se ne dia lettura.

**D'Ayala-Valva, segretario, legge:** (Vedi *Stampato* n. 127-A).

**Presidente.** Onorevole ministro del tesoro, intende Ella di sostenere la discussione di questo disegno di legge?

**Giolitti, ministro del tesoro.** La sosterrò.

**Presidente.** Sta bene. La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. È approvata l'annessa convenzione del 17 febbraio 1890, stipulata fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la ditta Pirelli e C. di Milano, per la costruzione, l'immersione e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino dalle coste della Sicilia, presso Palermo, fino a raggiungere il cavo attuale Napoli-Ustica, ad una conveniente distanza dalle coste dell'isola di Ustica. ”

L'onorevole Sola ha facoltà di parlare.

**Sola.** Vorrei domandare uno schiarimento all'onorevole ministro, e fargli una raccomandazione.

Duolmi che non sia qui l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi; ma siccome vedo l'onorevole ministro del Tesoro, che insieme ha presentato questo disegno di legge, non dubito che, avendolo anche egli studiato ed elaborato (*Si ride*), potrà rispondermi in proposito.

Anzitutto io non vedrei la necessità di questo nuovo collegamento fra Napoli e Palermo, perchè, avendo esaminato l'allegato unito a questo disegno di legge, il numero di telegrammi che si mandano annualmente da Ustica non è così grande che vi sia la necessità di questa altra spesa. Può darsi che il servizio andrà più presto, e che ora ci sia una piccolissima interruzione di pochi minuti, di tanto in tanto; ma nulla più.

Ma quello che più mi rincresce è di vedere che si faccia questa spesa quando ce n'è un'altra che ritengo molto più necessaria per gli interessi della difesa nazionale. Alludo al cavo Maddalena-Elba-Spezia, o anche Maddalena-Spezia, di cui ho già parlato in altre occasioni; e che sarebbe indispensabile anche perchè la Sardegna resta sempre, come altra volta dissi, la cenerentola d'Italia. La mia parola non può esser sospetta perchè non sono deputato sardo; ma mi sia permesso di dire che sono stupito di questa disparità di trattamento.

Del resto questa spesa si faccia pure. Io non ho preso a parlare che per avere argomento di raccomandare che si provveda a questo cavo, come più volte ebbi occasione di raccomandare.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, ora presente, ha facoltà di parlare.

**Lacava, ministro delle poste e dei telegrafi.** Domando scusa alla Camera se sono arrivato un po' tardi; ma sono stato trattenuto in una Commissione della Camera ove era stato chiamato per dar schiarimenti su un altro disegno di legge.

Sento dal mio collega del Tesoro che si fa una raccomandazione per un nuovo cavo, fra la Maddalena e la Spezia. Io posso dire che studierò questo argomento, sempre però nei limiti del bilancio e delle necessità del servizio. (*Bene!*)

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni si intende approvato l'articolo primo.

(È approvato).

“ Art. 2 Per il pagamento dell'annualità dovuta alla ditta Pirelli e C., giusta l'articolo precedente sarà iscritta una maggior spesa di lire 15,000 al capitolo istituito nel bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, col titolo: *Annualità per l'immersione e la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini*, diminuendo di uguale somma lo stanziamento del capitolo intitolato: *Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici e delle linee telegrafiche.* ”

(È approvato).

### Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge.

**Presidente.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: "Tassa sulle cartelle agrarie", approvato per alzata e seduta nella tornata di ieri; e sugli altri due ora approvati, cioè: Spesa straordinaria di lire 81,000 da pagarsi alla Ditta fratelli Valerio di Milano, quale indennità per l'interramento di un laghetto esistente presso l'Ospedale maggiore di detta città; e: Convenzione conclusa con la Ditta Pirelli e Compagni di Milano per la costruzione, la posa e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino da Palermo all'incontro del cavo Ustica-Napoli nei pressi delle coste dell'isola di Ustica. Si faccia la chiama.

**Quartieri, segretario, fa la chiama.**

*Prendono parte alla votazione:*

Adamoli — Andolfato — Anzani — Arbib — Arnaboldi — Aventi.

Baccarini — Baglioni — Balenzano — Bassetti — Bertollo — Bertolotti — Bonacci — Bonfadini — Borgatta — Borrelli — Bovio — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Broccoli — Brunicardi — Bufardecì.

Caetani — Caldesi — Calvi — Cambray Digny — Capone — Carmine — Casati — Caterini — Cavalieri — Cavalletto — Cavalli — Cavallotti — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chinaglia — Cibrario — Coccozza — Colaianni — Colombo — Colonna-Sciarra — Comin — Compans — Corvetto — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cremonesi — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curioni.

D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — Del Giudice — De Lieto — Della Rocca — Delvecchio — De Pazzi — De Rolland — Di Broglio — Di Marzo — Dini — Di San Giuliano — Di San Giuseppe.

Ercole.

Fagioli — Falconi — Falsone — Farina Luigi — Favale — Fazio — Ferracciù — Ferrarì Ettore — Ferrarì Luigi — Ferrarì Maggiorino — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florenzano — Franceschini — Franchetti — Franchica — Franzi — Frola.

Gagliardo — Gamba — Garavetti — Garelli — Gatti-Casazza — Gentili — Geymet — Gian-turco — Ginori — Giolitti — Giovanelli — Grassi Paolo — Grimaldi — Grossi.

Imbriani-Poerio — Inviti.

Lacava — Lagasi — Lanzara — La Porta — Lazzaro — Levi — Lucca — Lucchini Giovanni — Lucifero — Lugli — Luporini.

Maffi — Maldini — Maluta — Marchiori — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Marselli — Marzin — Materi — Maurogò nato — Mazza — Mazziotti — Mazzoleni — Mel — Mellusi — Meyer — Miceli — Miniscalchi — Mocenni — Modestino — Morin — Musini — Mussi.

Napodano — Nasi — Nicolosi — Nicotera.

Oddone — Odescalchi — Orsini-Baroni.

Pais Serra — Palberti — Panizza — Pantano — Panunzio — Paroncelli — Pasquali — Pelloux — Petroni Gian Domenico — Peyrot — Pianciani — Poli — Pompilj — Pugliese Giannone — Pullè.

Quartieri.

Ricci Vincenzo — Righi — Riola — Rizzo — Roncalli — Rossi — Roux — Rubini.

Sacchetti — Salandra — Sanguinetti Adolfo — Sanguinetti Cesare — Sani — Sciacca della Scala — Serra Vittorio — Siacci — Silvestri — Sola — Solimbergo — Sonnino — Speroni — Spirito — Sprovieri — Suardo — Summonte.

Tasca — Taverna — Tedeschi — Tegas — Tenani — Teti — Toaldi — Tommasi Crùdèli — Tondi — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Trompeo — Turbiglio.

Ungaro.

Valle — Vastarini-Cresi — Vendemini — Vendramini — Vigoni — Villanova — Visocchi — Vollarò.

Zainy — Zanardelli.

*Sono in congedo:*

Albini — Alimèna — Angeloni.

Baldini — Barazzuoli — Baroni — Barracco — Barsanti — Basteris — Bastogi — Benedini — Bonardi — Borromeo — Bottini Enrico — Brunialti — Bruschettini — Buonomo — Buttini Carlo.

Cafiero — Calciati — Campi — Canevaro — Capoduro — Capozzi — Cavallini — Cerruti — Cerulli — Chiaves — Chiesa — Cipelli — Cittadella — Clementi — Compagna — Cordopatri — Cuccia — Curati — Curcio.

D'Adda — De Blasio Luigi — De Mari — De Riseis — Di Breganze — Di Gropello.

Fabbricotti — Fabrizj — Faina — Fili-Astolfone — Flaùti — Fornaciari — Fortunato — Franzosini.

Galli — Gerardi — Gherardini — Giovannini — Giudici Gio. Battista — Guglielmi.

Lazzarini — Lunghini.  
 Maranca Antinori — Marcora — Marin —  
 Martini Gio. Battista — Massabò — Melodia —  
 Mensio — Moscatelli.  
 Novelli.  
 Pandolfi — Parona — Pascolato — Patamia  
 — Pavoni — Peirano — Pellegrini — Pense-  
 rini — Peruzzi — Petriccione — Petronio —  
 Picardi — Pierotti.  
 Racchia — Raggio — Reale — Ricotti — Ri-  
 naldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzardi —  
 Rosano — Rubichi.  
 Santi — Sanvitale — Scarselli.  
 Tabacchi — Turi.  
 Vayra — Villa — Villani.  
 Zuccaro.

*Sono ammalati:*

Araldi — Armirotti.  
 Castelli — Coccapieller.  
 De Cristofaro.  
 Farina Nicola — Florena.  
 Genala — Giordano-Apostoli — Guglielmini.  
 Luciani.  
 Narducci.  
 Palitti — Pignatelli — Plastino.  
 Ruggi.  
 Seismit-Doda — Sorrentino.  
 Vigna.

*Sono in missione:*

Costantini.  
 Ellena.  
 Gandolfi.  
 Morra.  
 Velini.

**Presidente.** Comunico alla Camera il risulta-  
 mento della votazione a scrutinio segreto sui se-  
 guenti disegni di legge:

Spesa straordinaria di lire 81,000 da pagarsi  
 alla Ditta Fratelli Valerio di Milano.

Presenti e votanti . . . . . 211  
 Maggioranza . . . . . 106  
 Voti favorevoli . . . . . 162  
 Voti contrari . . . . . 49

*(La Camera approva).*

Convenzione conclusa con la Ditta Pirelli e  
 Compagni di Milano per la costruzione, la posa e  
 la manutenzione di un cavo telegrafico sottoma-

rino da Palermo all'incontro del cavo Ustica-  
 Napoli nei pressi delle coste dell'isola d'Ustica.

Presenti e votanti . . . . . 210  
 Maggioranza . . . . . 106  
 Voti favorevoli . . . . . 165  
 Voti contrari . . . . . 45

*(La Camera approva).*

Tassa sulle cartelle agrarie.

Presenti e votanti . . . . . 210  
 Maggioranza . . . . . 106  
 Voti favorevoli . . . . . 162  
 Voti contrari . . . . . 48

*(La Camera approva).*

**Discussione della domanda di autorizzazione a  
 spedire mandato di cattura contro il depu-  
 tato Andrea Costa.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discus-  
 sione della relazione intorno alla domanda d'au-  
 torizzazione a spedire mandato di cattura con-  
 tro il deputato Andrea Costa.

Come la Camera sa, ci sono due risoluzioni,  
 una proposta dalla maggioranza, e l'altra dalla  
 minoranza della Commissione.

La risoluzione proposta dalla maggioranza è così  
 espressa:

“ La Camera, convinta che dalla sentenza del  
 tribunale correzionale di Roma del 5 aprile 1889  
 relativa al deputato Andrea Costa è esclusa ogni  
 ingerenza del potere politico, delibera che l'arti-  
 colo 45 dello Statuto del regno non è applica-  
 bile al caso in esame. ”

La minoranza contrappone a questa la risolu-  
 zione seguente:

“ La Camera delibera di non autorizzare la  
 cattura del deputato Andrea Costa, durante la  
 Sessione. ”

La discussione volgerà dunque sulle conclu-  
 sioni della maggioranza della Commissione.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Spi-  
 rito primo iscritto contro codeste conclusioni.

**Spirito.** Ragioni di diritto mi tengono lontano  
 dalle conclusioni della maggioranza della Com-  
 missione; ma per ragioni di altro genere, che dirò  
 di fatto, sono egualmente discorde dalle conclu-  
 sioni della minoranza della Commissione.

*Voci. Forte! forte!*

**Spirito.** Egli è perciò che io presento un altro ordine del giorno, che è questo:

“ La Camera, visto che l'onorevole Costa Andrea fu condannato a pena afflittiva con sentenza, la quale fino dal 5 settembre dello scorso anno passò in cosa giudicata; e ritenendo non essere conveniente ed opportuno sospendere ulteriormente l'esecuzione di tale sentenza, delibera di lasciare libero corso alla giustizia, e passa all'ordine del giorno. ” (*Vivi commenti*).

Il mio ordine del giorno parte dal principio che la prerogativa parlamentare si estenda anche al caso della sentenza passata in giudicato. Però esso respinge l'idea che la Camera abbia un diritto di revisione sui giudicati. Quindi è solo questione di vedere in quali limiti e con quali criteri possa essere legittimamente esercitata la prerogativa della Camera, quando essa si trova di fronte ad una sentenza irrevocabile.

Ritengo dunque che la prerogativa nostra non cessi di fronte al giudicato. La contraria opinione è stata sostenuta nella Commissione, come appare dalla relazione dell'egregio collega Salandra, da qualcheduno della maggioranza, il quale ha detto che l'articolo 45 dello Statuto è applicabile al caso dell'arresto preventivo soltanto e al caso del procedimento.

Ora io credo che ciò sia un errore.

L'articolo 45 dello Statuto è applicabile tanto al caso dell'arresto preventivo, quanto al caso dell'arresto esecutivo.

Vi sono, è vero, alcune costituzioni, le quali limitano l'immunità parlamentare al caso dell'arresto preventivo; e sono, per esempio, la costituzione di Prussia e la costituzione della Germania del Nord.

La costituzione di Prussia all'articolo 84 dice così: “ Sulla domanda della Camera ogni procedimento ed ogni imprigionamento *preventivo* e *civile* sono tolti durante la Sessione. ” Conforme a questo è l'articolo 31 della Costituzione della Germania del Nord. Ma negli altri Statuti non è alcun cenno di questa distinzione, nè si fa alcuna limitazione. Quindi è da ritenere logicamente che il divieto dell'arresto comprenda tutto, anche il caso dell'arresto preventivo.

Ed anche il nostro Statuto, a differenza delle costituzioni di Prussia e della Germania del Nord, ed in conformità di tutti gli altri Statuti dei paesi che si reggono con istituzioni costituzionali, dice all'articolo 45: “ Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto nel tempo della Sessione. ”

Dove è la restrizione? *Nessun deputato può essere arrestato*; cioè, a nessun deputato può essere tolta la libertà.

Che questa libertà gli si tolga durante il giudizio per un bisogno della procedura, o che gli si tolga dopo il giudizio, per la espiazione della pena, è tutt'uno: lo Statuto non fa distinzione di sorta; esso vuole che al deputato non sia tolta la sua libertà, senza il consenso della Camera.

E non solo l'espressione dello Statuto è ampia e abbraccia tutti i casi; ma v'è ancora un'eccezione, la quale ribadisce il concetto dell'ampiezza di quel divieto. Il deputato può essere arrestato nel “ caso di flagrante reato. ” Fuori di questa unica eccezione, resta il principio: “ non si può procedere ad arresto contro il deputato durante la Sessione. ” Se l'autore dello Statuto avesse voluto un'altra eccezione, l'avrebbe espressa con una locuzione assai facile: “ Fuori del caso di flagrante delitto e della sentenza passata in giudicato, ecc. ”

Era così facile dirlo! Ma non ha voluto dirlo, perchè lo statuyente ha voluto affermare il principio che tanto per l'arresto preventivo durante il procedimento, quanto per l'arresto esecutivo, dopo il giudizio, per l'espiazione della pena, non si possa procedere contro un deputato, se non preceda il consenso della Camera. Anzi, l'articolo 45 dello Statuto intende parlare più specialmente dell'arresto esecutivo, perchè quello preventivo è compreso già nel divieto del procedimento. Per questo divieto non si può spedire contro un deputato neanche un mandato di comparizione o un decreto di citazione. *A fortiori* non si può spedire il mandato di cattura. Quindi allorchè si parla del divieto di arresto si comprendono tutti i casi, ma a preferenza quello dell'arresto esecutivo.

Dunque, bene è stata invocata l'autorizzazione della Camera all'arresto dell'onorevole Costa, condannato irrevocabilmente a tre anni di carcere, a prescindere che la Camera erasi espressamente riservato questo diritto, quando consenti al procedimento.

Ma abbiano noi perciò, come vorrebbe la maggioranza della Commissione, il diritto di rivedere il processo e la sentenza passata in cosa giudicata? La cosa a me pare, o signori, così grave, così enorme, che fui preso da grande stupore quando lessi che questo principio fu ammesso dalla maggioranza della Commissione, e che maggioranza e minoranza procedettero all'esame del processo ed alla revisione del giudicato!

Diritto di revisione della cosa giudicata! Ma

dunque per noi non ha più alcun valore la massima inconcussa ed assoluta, che si rispetta in ogni paese civile, che la cosa giudicata *stat pro veritate*? E chi è chiamato ad arrecare questa grave offesa al principio della verità della cosa giudicata? È quella parte del potere sovrano, il potere legislativo, che meno ha interesse d'invadere la sfera d'azione del potere giudiziario, che più ha interesse anzi di tutelare e far rispettare l'indipendenza della magistratura.

Per effetto di questo diritto di revisione potrebbe un giorno la Camera dire che una sentenza è fondata sull'errore, che è ingiusta, iniqua anzi, perchè sotto le parvenze di un legale procedimento essa maschera una persecuzione politica contro un deputato.

Qual maggiore oltraggio potrebbe farsi al magistrato? Quale strazio maggiore alla legge?

Ora, o signori, la cosa, lo ripeterò per quanto me ne dolga, a me pare così enorme, che io potrei non fermarmi ulteriormente. Ma voglio soltanto dirvi, che se ben leggiamo l'articolo 45, c'è nelle parole stesse usate dallo statuento qualche cosa che respinge la teoria di un diritto della Camera di rivedere le sentenze passate in giudicato.

Dice l'articolo 45 che il divieto dell'arresto è *limitato al tempo della Sessione*.

E ciò vuol dire che, chiusa la Sessione, il giudicato ripiglia tutta la sua forza morale e legale. Ma ciò non sarebbe più possibile col diritto di revisione.

Potrebbe la cosa giudicata conservare più alcuna forza morale, quando la Camera avesse detto che quella sentenza è servita a compiere una ingiusta vendetta politica, servendosi della legge per colpire un innocente?

Se dunque si fosse voluto dare a noi un diritto di revisione, non si sarebbe limitato al tempo della Sessione il divieto dell'arresto e della esecuzione del giudicato.

La limitazione invece del divieto al tempo della Sessione, significa che la cosa giudicata, la quale per poco è rimasta sospesa, appena la Sessione è chiusa, ripiglia *ipso facto* tutta la sua efficacia giuridica. Ma non è possibile che una sentenza conservi intera la sua efficacia giuridica dopo aver perduta tutta la sua forza morale. Essa conserva l'una e l'altra, appunto perchè nessun altro potere può stendere la mano profana sopra la cosa giudicata; nessun altro potere, e neanche la Camera, ha questo preteso diritto di revisione.

Ma guardate le conseguenze della vostra teoria. Chiusa la Sessione, il giudicato dovrebbe

essere eseguito; ma nessun paese civile avrebbe più la forza di far eseguire una sentenza condannata apertamente da un'assemblea politica. Ed intanto, come potreste non eseguirla, se essa conserva tuttavia i requisiti, che le danno intera forza legale?

Quante morali e legali assurdità!

Ma, peggio ancora, quali e quanti conflitti!

Se eseguite contro un deputato, dopo chiusa la Sessione, una sentenza dalla Camera condannata, voi arrecate grave oltraggio alla Camera, la quale non potrà tollerare che si punisca un suo membro da essa dichiarato vittima innocente di una persecuzione politica.

Se non la eseguite, fate grave onta al potere giudiziario, che non potrà tollerare che sieno gittate nel fango le sue sentenze e tolta ad esse la forza che ad esse viene dalla legge.

Dunque, conflitti molteplici e gravi, fra tutti i poteri dello Stato.

Ciò non ha voluto nè sognato mai lo Statuento.

Allora, se da una parte la prerogativa nostra non si arresta innanzi alla cosa giudicata; se dall'altra non abbiamo su di questa un diritto di revisione; vediamo quali sieno i giusti e razionali confini, dentro i quali si possa fare un legittimo uso della prerogativa, anche quando si tratti di una sentenza passata in giudicato.

Quali sono questi confini? Un egregio nostro collega ha sostenuto in una pregevole sua relazione, che in fatto di arresto la Camera non abbia neppure diritto d'intervenire, perchè il divieto dell'arresto è assoluto, ed esso non è subordinato affatto al consenso della Camera.

Questa opinione è appoggiata a due ragioni, una che si trae dal fine stesso della prerogativa, e l'altra dall'interpretazione letterale dell'articolo 45.

Si dice che il fine della prerogativa sia la integrità della funzione legislativa del deputato, la quale deve essere continua, senza poter esser mai interrotta da un legale impedimento.

È vero che sia questo il fine della prerogativa parlamentare? Ebbene, o signori, basta leggere l'articolo 45, per convincersi che non è questo il fine della prerogativa. Il deputato sorpreso in flagrante delitto può essere arrestato, ed allora è certamente distratto dall'esercizio delle sue funzioni. Nè si dica che la questione dell'arresto in flagranza è una necessità del momento, perchè non si può fare a meno di arrestare un individuo che commette un reato, nell'atto stesso che lo commette.

Ma il deputato arrestato in flagranza di reato non è già rilasciato poi in libertà dall'autorità giudiziaria. Egli rimane legalmente in istato di arresto.

Ed allora dove è più questo famoso principio della necessità che la funzione del deputato sia continua e non interrotta mai? Questo famoso principio è sconosciuto dunque dall'autore dello Statuto. Anzi, possiamo aggiungere che esso è sconosciuto, onorevoli colleghi, da tutte le nostre leggi.

Io, con mia meraviglia, ho inteso invocare l'articolo 86 della legge elettorale politica in appoggio dell'idea della necessaria continuità del mandato legislativo. Invece, l'articolo 86 a me pare che dica proprio il contrario. Infatti, esso dice così:

“ Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in esso indicato, ecc. ”

Dunque una condanna penale può *sospendere* il diritto elettorale; e il diritto elettorale è il diritto dell'elettore che vota, dell'eleggibile e dell'eletto.

E che sia così, o signori, anche più esplicitamente lo dichiara il Codice penale, il quale all'articolo 20 dice così:

“ L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

“ L'interdizione perpetua produce la privazione:

1° del diritto di elettore o di eleggibile, ecc.

2° Della qualità di membro del Parlamento... ”

Quest'è l'interdizione perpetua; ma più giù prosegue lo stesso articolo:

“ L'interdizione temporanea produce l'incapacità nel condannato di acquistare o esercitare per un tempo non minore di tre mesi e non maggiore dei cinque anni i predetti diritti, impieghi, uffici, qualità, gradi ed onorificenze. ”

Dunque, anche la qualità, e quindi la funzione, di membro del Parlamento può essere sospesa per sentenza.

Ed allora è assurdo sostenere che il fine della prerogativa sia quello di tutelare nel deputato la continuità non interrotta della funzione legislativa, quando lo Statuto e la legge elettorale ed il Codice penale dicono che questa funzione può essere interrotta.

È assurdo sostenere simili teorie di fronte alle nostre consuetudini parlamentari, le quali lasciano completa libertà al deputato d'intervenire o no alle sedute della Camera. Nessuna pena disci-

plinare, tanto meno la decadenza, neanche per le assenze più prolungate ed abituali. Se dunque la funzione la interrompiamo a nostro libito, anche per i più frivoli motivi, ben potrà essere interrotta anche per un grave interesse di giustizia.

Il concetto del divieto assoluto dell'arresto si appoggia pure alla interpretazione letterale dell'articolo 45. Questo, si dice, comprende due proposizioni distinte ed indipendenti: il divieto dell'arresto è assoluto, quello del giudizio è subordinato al consenso della Camera. Ma queste due proposizioni, per essere in un medesimo periodo, debbono avere qualche cosa di comune, che le unisce. E questo legame sta appunto nell'ultimo inciso, che abbraccia tutto l'articolo, l'una e l'altra proposizione. Quindi il consenso della Camera è richiesto tanto per l'arresto, quanto per il procedimento. Altrimenti si sarebbero fatti due articoli, due capoversi, od almeno due periodi.

Di più, vi è l'articolo 46 che consacra il principio del divieto assoluto all'arresto del deputato per debiti. Ma se l'articolo 45 avesse sancito il divieto assoluto di ogni arresto, vi sarebbe stato compreso anche l'arresto per debiti, e sarebbe stato quindi inutile l'articolo 46.

Sono esagerazioni coteste, o signori; esagerazioni, le quali, portate alle loro ultime conseguenze, ci potrebbero mettere in una condizione assai difficile. Se un deputato, sol perchè è deputato può commettere anche il più ignominioso dei reati, permettetemi la frase, e non potrà essere mai arrestato, perchè ha il dovere imprescindibile di esercitare la sua funzione fino a che non sarà colpito da decadenza, noi dovremo, forse per anni interi, fino a che la Cassazione non avrà pronunciata l'ultima parola nel processo, averlo accanto a noi ad esercitare il suo ufficio di legislatore.

E costui potrebbe essere anche un parricida! (*Commenti*).

Oh, non è stato certamente questo il pensiero di chi ha scritto il nostro Statuto!

Sono, dunque, o signori, esagerazioni codeste; non sono questi i limiti, dentro i quali possa esercitarsi legittimamente la prerogativa parlamentare.

Il fine della immunità parlamentare non è uno; per lo meno esso è duplice, a seconda che si tratti di traduzione a giudizio, ovvero si tratti di esecuzione di sentenza.

Quando si tratta del primo caso, vi è il pericolo che il deputato possa essere soggetto ad un'accusa per ragione politica; ed allora non è

già che noi invadiamo il campo del potere giudiziario; ma lo Statuto ha voluto che il giudizio su questa questione politica, sia riservato alla Camera dei deputati.

Ma quando la Camera si convince che il processo è sincero e che non vi è la ragion politica, finisce la sua competenza, finisce la ragione del suo giudizio; ed allora il procedimento, *ipso iure*, deve ritornare al magistrato ordinario, che è il giudice naturale di ogni cittadino.

Questo, o signori, quando si tratta di procedimento. Allora la funzione della prerogativa parlamentare è altissima: essa mira non solo a proteggere il deputato, ma la Camera stessa dalle invasioni degli altri poteri; è un diritto importantissimo, nel quale, meglio che in ogni altro, è scolpito il concetto della sovranità della Camera. E quindi non solo dobbiamo essere gelosi custodi di questo nostro diritto; ma non dobbiamo mai permettere che se ne restringa la portata.

Quando si tratta poi della esecuzione di giudicati, il fine della prerogativa parlamentare è diverso, ed assai più modesto. Allora viene la considerazione che la funzione del deputato è una importante funzione d'interesse pubblico.

Quando questa funzione d'interesse pubblico, si trova, per esempio, di fronte ad una condanna d'arresto per debiti (vi è anche oggi questa possibilità, come nel caso di condanna ai danni interessi in giudizio penale), poichè questo rappresenta sempre un civile e privato interesse, prevale assolutamente su di esso l'interesse pubblico, ed il bisogno che il deputato adempia al suo mandato. Quindi lo Statuto vieta assolutamente l'arresto per debiti durante la Sessione.

Ma quando s'incontrano due interessi pubblici: l'interesse della giustizia ed il principio civile dell'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, da una parte; e dall'altra l'interesse ugualmente alto della funzione del deputato; quale di questi deve momentaneamente cedere il posto all'altro?

Lo Statuto lascia giudice la Camera. Essa dirà se debba lasciare libero corso alla giustizia, o se questa possa attendere alquanto, per dar modo al deputato di compiere il suo ufficio.

Può ben la Camera giudicare che un deputato, che debba cospirare una pena di carcere, la espia a tempo più opportuno, quando la Sessione è chiusa; ma a condizione che ciò non metta in troppo grave pericolo gl'interessi della giustizia, e non offenda troppo crudamente il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.

Ecco, o signori, in quali confini razionali noi

possiamo fare legittimo uso della prerogativa innanzi alla cosa giudicata; e lo abbiamo questo diritto, o signori.

Si è detto giustamente dalla minoranza della Commissione, che se il pubblico Ministero per tante ragioni può sospendere e sospende non raramente la esecuzione di una sentenza, vorrete davvero che ciò non possa fare la Camera per un deputato, in ossequio all'alto mandato che gli è stato conferito dagli elettori? E non potrà farlo la Camera, quando essa si convince che nessun danno ne verrà alla giustizia e nessuna offesa alle leggi ed alla morale? (*Commenti*).

Questi sono dunque i giusti confini, dentro i quali possiamo fare uso della prerogativa nostra, anche di fronte al giudicato.

Vediamo ora come questi criteri si possano applicare al quesito che oggi si presenta alla Camera.

Compiuto così l'ufficio mio di dire la mia debole, modesta opinione, su questo importante argomento delle nostre prerogative, potrei astenermi dallo scendere alle considerazioni di fatto, che determinano il mio voto di oggi; ma non voglio astenermene, perchè potrebbe nascere il sospetto o che il mio voto sia motivato da considerazioni personali o che io non abbia il coraggio di dire intero il mio pensiero.

Nessun sentimento, non dico di ostilità, ma di poca simpatia, m'induce a votare contro l'onorevole nostro collega. Sono lontano assai dalle sue idee politico-sociali; ma sento per lui, pel suo ingegno, pel suo carattere, viva simpatia; e credo che questo sentimento mio sia comune a tutta la Camera.

Se io dovessi anzi esprimere un desiderio, ed è forse bene che lo si esprima da uno che siede in questa parte della Camera, direi che quando l'onorevole Costa avrà fatto ossequio alla legge ed alla giustizia, chi ha il diritto di proporre un decreto di grazia, non tardi a farlo. (*Rumori a sinistra — No! no!*)

Lo respingete? Io non so...

**Presidente.** Continui il suo discorso, onorevole Spirito; non facciamo interruzioni.

**Spirito.** Io non so, o signori, se voi abbiate il mandato di respingerlo. Ma sappiate che nel parlare in tal modo io non intendo adulare alcuno, ma esprimo intera e con franchezza la mia opinione. (*Bene! al centro*).

Tutti saremmo dolenti, se vedessimo questo nostro collega lungamente e duramente penare nel carcere.



Chi ne ha, dunque, il diritto, provveda a suo tempo.

Ma è ben diversa cosa rivolgersi a noi, ed invocare da noi la prerogativa parlamentare, perchè non sia eseguita la sentenza.

È troppo alta cosa la nostra prerogativa, perchè essa possa piegare ad esigenze personali. Io non la rifiuto, quando non può essere offeso l'interesse della giustizia; non la rifiuto, quando non può essere offeso il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Ma se l'uno o l'altro pericolo vi è, allora, che la giustizia abbia il suo corso.

Or questo pericolo io credo vi sia nel caso presente.

Quattro individui furono imputati de' fatti di ribellione alla forza pubblica, che dettero luogo al processo, che ancora ci occupa.

Di quei quattro individui, tre in flagranza di reato furono tratti in arresto, un altro poteva, doveva anch'egli, essere arrestato in flagranza di reato; ma fu rispettata in lui la qualità di deputato al Parlamento, sebbene non sia stata egualmente rispettata la legge.

Iniziatosi il processo, si chiese alla Camera, e la Camera accordò, l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Costa; ma non autorizzò l'arresto. Sicchè tutto il giudizio fu compiuto in una condizione di deplorabile disuguaglianza fra' vari imputati.

Io non so se la nostra prerogativa parlamentare ci dia davvero il diritto di modificare il Codice di procedura. Non lo credo; ma ad ogni modo, facciamo atto di ossequio a quella deliberazione della Camera, a cui io non partecipai, e che non avrei votata, se vi avessi partecipato.

Omaggio alla deliberazione della Camera; ma non possiamo dimenticare che per effetto di essa in questo giudizio comparvero due volte, innanzi al tribunale e innanzi alla Corte d'appello, quei quattro imputati in condizioni, oh quanto diverse; tre, come la legge impone, in mezzo ai carabinieri ed ammanettati, uno solo libero; quelli ammanettati ed in mezzo ai carabinieri, perchè semplici cittadini; l'altro libero, perchè rivestiva la qualità di membro del Parlamento.

Vi fu ricorso in Cassazione. Quelli continuarono a rimanere in carcere; il nostro collega libero. La Corte di Cassazione rigettò il ricorso; ma il nostro collega, presidente, era già andato a fare un viaggio di piacere all'estero, perchè era chiusa la Sessione, e poteva essere arrestato.

Di quei tre, che rimasero in carcere, uno era innocente, e fu assoluto; un altro fu condannato

solo ad un anno di carcere, ed ha già espiata tutta la pena; il terzo, condannato alla medesima pena dell'onorevole Costa, è ormai da circa un anno e mezzo in carcere.

Quanta disuguaglianza fin qui, onorevoli colleghi!

Ed ora che ci si domanda di sospendere ancora la esecuzione della sentenza nell'interesse dell'onorevole Costa, io francamente rispondo: *sat prata bibere*.

Io sono convinto che se l'onorevole Costa si fosse presentato in carcere dopo il rigetto del ricorso, a quest'ora egli sarebbe già di ritorno in mezzo a noi (*Commenti*), e quell'altro, che pena tuttavia in carcere, sarebbe stato, per necessità, restituito anch'egli alla sua famiglia.

Ora, o signori, lasciate che ve lo dica, questo sentimento di deferenza, per non dire di indulgenza verso il nostro collega, si trasforma in un sentimento di crudeltà verso quell'altro, il quale non potrebbe non essere graziato anche lui, se l'onorevole Costa facesse atto di ossequio alla legge. (*Ooh!*)

Pare a voi che questo sia un omaggio agli interessi della giustizia, un omaggio al principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge? Io dico no, assolutamente di no. Ed è per queste considerazioni che, pur essendo contrario a tutte le ragioni di diritto che sono state svolte dall'onorevole Salandra nella pregevole sua relazione, concordo con lui nella conclusione definitiva, che noi non abbiamo alcuna ragione d'impedire alla giustizia il suo cammino.

Io sono stato franco, come sono sempre; la mia opinione non la dissimulo mai; guardo ai principi e non mi arresto innanzi a considerazioni personali: la legge e le istituzioni al di sopra di tutto.

E noi deputati dobbiamo mantenerne alto il decoro innanzi al paese.

Le istituzioni sono affidate a noi, affinchè ne sia tutelata la integrità e rinvigorito il prestigio.

Invece, o signori, si dice e si ripete troppo spesso che le nostre istituzioni sono in istato di decadimento morale. È mai vero? Io non lo credo; ma certo è che noi dobbiamo dal canto nostro fare in modo che questo non sia.

Le libere istituzioni per me sono come il piedistallo, su cui si eleva la statua d'Italia; sono come le fondamenta, su cui abbiamo innalzato l'edificio nazionale.

Ebbene, adoperiamoci tutti, perchè queste fondamenta dell'edificio nazionale diventino ogni

giorno più salde, più incrollabili, più intangibili. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** La facoltà di parlare spetta all'onorevole Torraca iscritto in favore delle risoluzioni della maggioranza.

**Torraca.** Non ignoro le attrattive della tesi, la quale ci attribuisce il potere di sospendere l'effetto della cosa giudicata, che in materia penale colpisca uno dei nostri colleghi.

Ogni maggiore ampiezza di facoltà seduce, e seduce ancora più quando l'uso che se ne vuol fare è dettato da gentili impulsi del cuore.

Per ciò stesso uggiosa per alcuni è la tesi opposta, la quale sostiene che quel potere noi non abbiamo e che l'esercizio ne sarebbe incostituzionale, arbitrario.

Nè mi dissimulo altre simpatie e ripugnanze: le simpatie che ispira la persona *de qua agitur* e le ripugnanze che circondano una questione da parecchi ridotta a questi termini: dobbiamo noi un nostro collega consegnare agli agenti di pubblica sicurezza?

Tutto ciò rende difficile il mio compito, benchè sia persuaso, onorevoli colleghi, che ogni elemento estrinseco, personale, sentimentale, che tenda a mescolarsi nel vostro giudizio ed a turbare la serenità, saprete espellere; perocchè a voi preme non di sapere quale tesi piaccia più o meno, ma di stabilire quale sia la vera e giusta, e in conseguenza la più liberale, non essendovi contenuto liberale fuori del vero e del giusto.

Io quindi, a procedere con sicurezza, dimenticando il fatto particolare che dà occasione a questo dibattito, di grave importanza, nuovo per gran parte in questa Camera, non cercherò altra guida che nel diritto impersonale.

Ed entrando subito in argomento, dirò che mi duole di non poter risparmiare l'articolo 45 dello Statuto, questo disgraziato, vessatissimo articolo, il quale sembra destinato a confermare l'aforisma: *luce più luce fa tenebre*. A forza di spiegare, commentare, illustrare, della cosa per me più limpida e semplice, si è fatta la più complicata ed oscura. La regola statutaria che nella origine era ragionevole ed opportuna, a furia di successive interpretazioni man mano dilatata, rischia di diventare un assurdo politico e giuridico; perchè quello che era diretto a difendere il deputato incolpevole, nella sua libertà ed indipendenza, contro i possibili arbitrii del potere esecutivo, potrà, se non oggi, domani, essere invocato a schermo delle possibili nostre colpe contro i giusti rigori della legge. Talchè mi sembra il caso di dire: o restituiamo quell'articolo al suo primitivo in-

tento, al suo genuino significato, o meglio è, onorevoli colleghi, per la stessa dignità nostra, che ci risolviamo ad abolirlo.

Qual'era, quale poteva essere quel primitivo significato?

Due sono le porte per le quali può penetrare l'arbitrio: l'arresto e la traduzione in giudizio; e sono le stesse per le quali si entra nella città dolente delle pene.

Ora, delle due, la prima è stata chiusa per noi dall'articolo 45, eccettuato il caso di delitto flagrante. Ma è possibile equivocare sulla parola *arresto*? Questa parola non comprende anche i mandati di cattura spediti secondo legge; e ciò è chiaro dall'articolo 46 dello Statuto medesimo.

Se per esso i mandati di cattura per debiti non potevano eseguirsi durante la Sessione, nè tre settimane prima, nè tre settimane dopo, ciò lasciava indubbia la regola, che ogni altro mandato di cattura, spedito secondo legge, dovesse senz'altro eseguirsi.

E la regola scaturisce dall'articolo 45. Escluso dal primo inciso l'arresto preventivo, quale altro arresto è possibile? Non è possibile che un arresto in seguito a procedimento penale.

Ma, di questa seconda porta, per la quale può penetrare l'arbitrio, il procedimento penale, le chiavi sono affidate assolutamente a noi. È in balia della Camera di aprirla o chiuderla, concedendo o negando l'autorizzazione a procedere.

Consideriamo un poco il valore di questa facoltà amplissima che noi abbiamo. Allorchè il Pubblico Ministero o il magistrato si abbatte in un rappresentante della nazione, si ferma, e per potere andare oltre domanda alla Camera se ella consente. Quando viene una simile domanda, la Camera è messa in sull'avviso. È per dirla col poeta, il

Guarda com'entre e di cui tu ti fide.

Allora è il caso e il dovere per noi di esaminare bene, di scrutare a fondo, di discutere diligentemente, di deliberare con ponderazione.

Ma fatto ciò, ma dato il consenso, la porta è aperta, non più all'arbitrio, contro il quale ci siamo assicurati; bensì alla legge, alla giustizia, dinanzi alle quali dobbiamo tutti inchinarci.

Perchè e quando concediamo noi l'autorizzazione a procedere, se non quando e perchè ci siamo convinti che non sono in causa la libertà e l'indipendenza del deputato, ma vi è fondamento all'accusa pel cittadino? Il nostro dovere allora è compiuto, la nostra coscienza è tranquilla, perchè le nostre franchigie sono salve, e

il deputato, non come tale, ma come qualunque persona imputabile e imputata, è rimesso alle norme ordinarie del diritto comune.

Vuol dire che, autorizzato il procedimento, è autorizzato tutto ciò che nel procedimento, per necessità di legge, è compreso: tutto ciò che dal procedimento, per necessità e per legge, consegue. E se consegue la detenzione, la cattura, l'arresto, dite come volete, se consegue la condanna e questa è definitiva, tutto ciò non può trovare ostacoli alla sua esecuzione.

E dove li troverebbe?

Nella possibilità, nel dubbio di un arbitrio, di una superchieria contro il carattere politico della persona? Ma voi questa possibilità ed ogni dubbio avete escluso in precedenza. Perciò si era venuti innanzi a voi; perciò voi avevate l'ampio diritto di dire: no non si proceda! quando vi si domandava l'autorizzazione a procedere.

E non facemmo così, quando ci fu chiesta una seconda autorizzazione a procedere, per un secondo processo, contro l'onorevole Costa? La Camera alla unanimità (lo che prova che qui dentro in ciascuno di noi è uguale il sentimento del comune diritto) respinse quella domanda, perchè non era appieno convinta che il processo avesse serio fondamento.

Ed ora notate, o signori, la differenza fra l'arresto in *flagranti* e l'arresto dopo una sentenza definitiva, dopo tutte le garanzie, dopo tutti gli stadii sanciti dalla procedura. L'arresto in *flagranti* è una presunzione gravissima di reato, ma è sempre una presunzione; mentre nella sentenza non è più la presunzione, ma la cosa accertata, la cosa che si deve avere per verità. Or se l'articolo 45 non fa ostacolo all'arresto in *flagranti*, a *fortiori* non può farne all'arresto in esecuzione della cosa giudicata.

Dopo ciò, non avrei altro da dire, se proprio qui non venisse il nodo della controversia.

La Camera, concedendo la prima autorizzazione a procedere contro l'onorevole Costa, si riservò una seconda autorizzazione in caso di arresto; ed è perciò che il Pubblico Ministero, per mezzo del Guardasigilli, è venuto a domandarci, non più di poter procedere, ma di potere eseguire una sentenza.

Qui sono due domande da fare: quale facoltà ci siamo effettivamente riservata? E potevamo noi riservarci questa o un'altra?

Feci anch'io parte della Commissione che esaminò la prima domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Costa ed ho qui sotto occhio la relazione dell'onorevole Nocito. Il con-

certo che ispirò la riserva della Commissione fu questo. Supponete il caso di un procedimento penale che importi la consegna dell'imputato in carcere preventivo; supponete che il procedimento finisca con un'assoluzione; e supponete, infine, che l'imputato sia un rappresentante della nazione: avreste in questo caso il fatto di un deputato detenuto in carcere prima del giudizio, senza una condanna, non solo; ma detenuto per un mese, per un anno, fosse anche per un'ora, mentre poi il magistrato lo dichiara incolpevole!

Questo caso preoccupò la Commissione, che lo volle escludere, parendole che rientrasse appunto nell'ipotesi prevista dall'articolo 45 dello Statuto, cioè del carcere preventivo.

Leggo alcuni periodi di quella relazione:

“ Non pare pertanto alla vostra Commissione che si possa mettere in dubbio la necessità d'interrogare giudiziariamente l'onorevole Costa. Trattandosi però di un reato punibile con la pena criminale, o che porta *ad un carcere preventivo* che non ammette concessione di libertà provvisoria, potrebbe nascere il dubbio se l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Costa inchiuda l'autorizzazione ad emettere, secondo i bisogni, oltre che il mandato di comparizione anche quello di cattura, e se il bisogno che manifesta l'autorità giudiziaria d'interrogare l'onorevole Costa possa a libito del potere giudiziario venire soddisfatto col mandato di comparizione o col mandato di cattura.

“ Laonde stima la Commissione, che nel caso in cui *la procedura penale* contro un deputato avesse bisogno di esplicitarsi mediante l'arresto del medesimo, sarebbe necessaria una speciale autorizzazione, che non può essere reputata compresa in quella d'interrogarlo o di procedere contro di lui.

“ Ed è ragionevole che sia così, giacchè è ben altra cosa per un deputato comparire davanti al giudice per qualche ora, o l'essere ritenuto in carcere per parecchi mesi, *finchè la procedura penale sia condotta a termine.* ”

Qui dunque non si parla che di *carcere preventivo durante la procedura e fin che la procedura penale sia compiuta*; non già di sentenza diventata esecutiva.

Vero è che altri periodi della relazione dell'onorevole Nocito ed anche la deliberazione della Camera ebbero un carattere più estensivo. E da parecchi si osserva che quello fu un passo falso suggerito dalla Commissione e fatto dalla Camera. Io non credo così, per la ragione che ho accennata:

ma il passo falso si farebbe ora, perchè ora si tratta di risolvere la questione se una seconda autorizzazione debba ritenersi necessaria, anche dopo la cosa giudicata.

E la questione è nuova perfettamente in questa Camera, perchè, lo dimostra anche l'onorevole relatore, nessuno dei casi precedenti è conforme all'attuale. Non il caso di Didaco Pellegrini, perchè si trattava di carcere preventivo. Non il caso del professore Sbarbaro, perchè il giudizio pendeva in Cassazione. Non quello dell'onorevole Moneta, perchè, quale che fosse il parere della Commissione, su di esso la Camera non ebbe a deliberare, poichè l'onorevole Moneta fu beneficiato d'amnistia.

Una questione simile, se sia necessaria una seconda autorizzazione per l'esecuzione di una sentenza penale definitiva, fu discussa alla Camera francese nel 1870.

Qualcuno dirà che non è esempio attendibile quello che si desume dalla storia parlamentare del secondo impero. Ma io prego di ascoltare, perchè le buone ragioni sono buone ragioni sempre, e perchè citerò l'autorità di un uomo non sospetto.

Si trattava di questo. Il deputato Rochefort, processato in seguito ad autorizzazione della Camera, era stato condannato, per reato di stampa, e la sentenza era divenuta definitiva. Fu chiesto da un deputato di opposizione: che cosa intende fare il Governo? Il Governo rispose: farà il suo dovere, quello di eseguire la legge.

E allora fu sollevata la tesi che, poichè nella Costituzione era distinta la parola "arresto", dalla parola "procedimento", come una autorizzazione era necessaria pel procedimento, così doveva ritenersi necessaria per l'arresto. Lo stesso argomento che è qui ripetuto. Rispose brevemente il ministro guardasigilli che era Emilio Ollivier, e non è la persona non sospetta, alla quale ho alluso. Dopo formulata la tesi dell'opposizione, espresse la sua meraviglia per simile controversia, ricordando che i mezzi che la legge dà per arrestare o ritardare un'esecuzione sono tre: la grazia, lo indulto e la dilazione, su domanda del condannato. E fatte alcune considerazioni, liberalissime, che io per brevità tralascio, venne a queste, che a me paiono ragioni sostanziali.

"Quando una domanda d'autorizzazione a procedere è sottoposta ad un'assemblea, questa si trova infra due interessi sociali di prim'ordine: l'uno che sia rispettato ciò che v'ha di sacro nella persona del rappresentante della nazione, e non si turbi l'esercizio del suo mandato; l'altro, che

nessuno sia collocato al di sopra delle istituzioni e non si permetta di violare la legge a coloro che per primi debbono dar l'esempio di rispettarla.

"La conciliazione di questi due interessi è la difficoltà grande di un'autorizzazione a procedere. In quel momento io comprendo l'apprezzamento, la discussione, il dubbio; ma quando l'assemblea, dopo aver esaminato e discusso, ha pronunciato; quando l'immunità che s'interpone tra la legge e il deputato è stata rimossa, è possibile una contestazione sull'effetto giuridico prodotto? E tutto non è compreso nella formula che "il deputato è rimesso al diritto comune?"

"Se fosse altrimenti (udite, onorevoli colleghi), se fosse altrimenti la necessità di un'autorizzazione, prima del procedimento, non si comprenderebbe, perchè a quale scopo si verrebbe innanzi alla Camera? Perchè le si domanderebbe un'autorizzazione a procedere, se poi la sentenza dovesse rimanere platonica?

"Allora non si comprenderebbe che una sola domanda di autorizzazione, quella di eseguire la sentenza. Invece, si chiede il consenso a procedere appunto perchè è ben inteso che cominciato il processo, questo può condurre alla condanna e la condanna conduce all'esecuzione."

La tesi dunque, concludeva l'Ollivier, è insostenibile. "Immaginare che quando un'assemblea sovrana ha detto alla Magistratura: *procedete*, possa dire: *fermatevi*, è immaginare una doppia derisione: una derisione verso la giustizia del proprio paese, una derisione verso il proprio potere."

I deputati dell'opposizione, salvo uno, non si arresero a queste ragioni; ma, con esempio mirabile di lealtà e schiettezza, Leone Gambetta si levò a dire: "Mi duole il dichiararlo, ma io consento nella dottrina sviluppata su questo punto, che una volta abbassata l'immunità parlamentare, è abbassata per il procedimento, come per tutte le conseguenze di esso."

Ma non vi è bisogno di autorità dove la ragione è evidente: e la ragione scaturisce non da uno o due articoli dello Statuto; ma da tutto il congegno delle istituzioni rappresentative.

Esso non è che un congegno di limiti, fissati a tutti i poteri pubblici; e nel rigoroso rispetto di questi limiti è il valore, il pregio, la ragion d'essere delle istituzioni. Ciascun potere ha i suoi diritti e le sue attribuzioni, ma ciascuno ha l'obbligo di non invadere i diritti e le attribuzioni degli altri. L'articolo 45 dello Statuto è una difesa delle prerogative della Camera, una bar-

riera opposta alle possibili invasioni del potere esecutivo; ma vi sono anche delle barriere opposte a noi, contro le possibili invasioni nostre, a difesa del potere esecutivo e del potere giudiziario. (*Bene! Bravo!*)

La questione, dunque, che ci è dinanzi, non riguarda e non interessa noi soli; ma riguarda ed interessa tutti i poteri pubblici.

“ La giustizia emana dal Re ed in suo nome si pronunziano le sentenze, la cui esecuzione è commessa al potere esecutivo; ed al Re solo è dato il diritto di far grazie e commutar le pene. „ Sono queste le disposizioni fondamentali, statutarie, in rapporto alle quali bisogna considerare l'articolo 45 dello Statuto, perchè come in questo è la salvaguardia delle prerogative nostre, in quelle è la definizione e la tutela delle prerogative del potere esecutivo e dell'ordine giudiziario, e nell'uno e nelle altre è la condizione per la indispensabile armonia di tutt'i poteri

Ora, vi ha alcuno fra voi, il quale voglia sostenere che questa armonia è stata rotta a nostro danno, dal potere esecutivo o dall'ordine giudiziario? Se vi è alcuno, formuli l'accusa nettamente e ci difenderemo; ma allora non si tratterà di sospendere una sentenza: allora si tratterà d'incriminare i ministri, o quanto meno, di colpirli con un nostro voto di biasimo.

Che se questo non è; se la Camera non ha competenza giudiziaria sui suoi membri, come il Senato; se noi non siamo una Corte di cassazione sulla Cassazione; come possiamo impedire o ritardare la esecuzione di una sentenza, senza ostacolare l'esercizio degli altri poteri pubblici? E come potrebbero questi altri poteri pubblici non levarsi a difesa dei diritti loro o lasciarli passivamente diminuire? Come potrebbe il Governo rimanere indifferente e muto?

*Una voce a sinistra.* Noi siamo il giuri. (*Commenti*).

**Torraca.** Certo non si mancherà di ricordare le dichiarazioni di parecchi ministri guardasigilli, e specialmente quelle dell'onorevole Zanardelli (*Segni d'attenzione*) del 13 febbraio 1889, quando egli affermò che, in questione di prerogative della Camera, il Governo ha il dovere di non prender parte alla discussione ed al voto. Dov'era la dichiarazione era quella; ma si riferiva al periodo istruttorio, prima della sentenza, prima della cosa giudicata. Ora il caso è ben diverso, ed è ben diverso il dovere del Governo. (*Ooh! — Rumori a sinistra, approvazioni al centro e a destra*).

E qui mi si permetta una osservazione, come in

parentesi, all'onorevole relatore della minoranza ed all'onorevole Spirito.

In sostanza, dice l'onorevole Curioni, qui si tratta di ben poca cosa. Di che si contende? Di concedere una dilazione; beneficio assicurato (cosa che io apprendo ora per la prima volta) ad ogni cittadino, a cui favore può usarlo il potere esecutivo e ne usa abbastanza largamente. E l'onorevole relatore cita il caso dei due coniugi, dei due fratelli, di più soci, ecc.

Quindi, l'onorevole Curioni e l'onorevole Spirito concludono: quello che può fare il potere esecutivo per ogni privato cittadino, non potrà la Camera per uno de' suoi membri?

Ma, onorevoli colleghi, in questa che par poca cosa è la divisione dei poteri; in questa è l'essenza del Governo costituzionale.

Il Pubblico Ministero concede, perchè il Pubblico Ministero ha il potere di concedere (*Interruzioni*) e lo concede su domanda delle persone interessate. Chieda questo l'onorevole Costa o altro, e son sicuro che otterrà questo e altro (*Mormorio*) e la questione avrà la sua soluzione legale, costituzionale!

Alcuni, vedendo di non potersi sostenere dietro l'articolo 45 dello Statuto, cercano un altro mezzo legale e credono di averlo trovato nell'articolo 86 della legge elettorale politica. Questo articolo non dichiara ineleggibile e decaduto un condannato per reati come quello pel quale è condannato l'onorevole Costa; e se ne deduce che la sentenza non può impedirgli di fare il deputato finchè spiri il termine del mandato. La premessa è innegabile, ma la conseguenza è arbitraria, e ciò è stato ben dimostrato dall'onorevole Spirito.

L'articolo 86 della legge elettorale politica conserva la qualità di elettori e di eleggibili ai condannati pei reati esclusi dal paragrafo secondo dell'articolo stesso. Ma quale è la conseguenza? La conseguenza è che, quei condannati, conservando il loro diritto, potranno esercitarlo dopo espiata la pena, a differenza di coloro che, condannati, lo perdono e non lo riacquistano; non già che possano esercitarlo, non ostante la condanna. Altra cosa è non perdere un diritto, altra è il poterlo effettivamente e continuamente esercitare. E ne volete una prova perentoria? Se la cosa fosse altrimenti, il giorno di un'elezione si dovrebbero aprire le carceri a tutti gli elettori politici condannati per quei reati, perchè vadano a deporre la loro scheda nelle urne. Questa sarebbe la conseguenza logica di quella premessa. (*Rumori, mormorio*)... Sì, questa sarebbe.

Qui si domanda: E il diritto degli elettori?

Il diritto degli elettori ad essere efficacemente e continuamente rappresentati? Ma, onorevoli colleghi, anche il diritto degli elettori ha i suoi confini nelle leggi e in altre circostanze indipendenti dalle leggi. Gli elettori hanno il diritto di eleggere Tizio o Caio; ma come non possono impedire all'eletto di delinquere, così non possono impedire alla giustizia di colpire il delinquente. Il diritto degli elettori è di eleggere Tizio o Caio; ma come essi non hanno la virtù taumaturgica di guarire le malattie, così non avranno chi li rappresenti direttamente quando il loro eletto è infermo.

Ma poi, giuste o non giuste le nostre interpretazioni, sono interpretazioni nostre, accettate dagli uni, ribattute dagli altri, mentre sarebbe necessaria un'interpretazione obbligatoria per tutti, cioè una legge. Io comprenderei un articolo di legge che dicesse così: "i deputati al Parlamento che con sentenza esecutiva sono condannati alla detenzione, pe' delitti non contemplati nel numero 2 dell'articolo 86 della legge 24 settembre 1882, espiano la pena al termine del loro mandato." Questa disposizione di legge la voterei, la proporrei anche, perchè una buona volta si stabilirebbero delle massime inconcusse, si troncherebbero molte penose controversie, ci si toglierebbe dalla dura alternativa, nella quale ci troviamo oggi, di fare o cosa ingrata, ma giusta; o cosa ingiusta, ma grata.

Ma allo stato presente del diritto positivo diciamo pure: *dura lex!*, per aggiungere subito: *sed lex!* Deploriamo il fatto che ci obbliga a fare cosa ingrata; ma riconosciamo la necessità di non fare cosa ingiusta.

E mi affretto, onorevoli colleghi, alla conclusione. Escluse le ragioni giuridiche, vi può essere un motivo di diversa indole, tale da determinare in un modo o in un altro il nostro voto?

Quello che non possiamo per legge, possiamo noi fare per ragione politica? Io, o signori, non comprendo una ragione politica, che non abbia fondamento nella ragione giuridica.

L'apprezzamento politico nei reati, come nel resto, toglie ogni sicurezza ed ogni garanzia, rende tutto mobile e sdrucciolo.

Abbandonata la legge, che domina tutti, che tutti infrena e tutela, non resta che l'arbitrio dei Governi e dei Parlamenti, e guai a metterci per questa via! Guai soprattutto alle minoranze! (*Bene!*)

Oggi un sentimento di simpatia le spinge a forzare un articolo dello Statuto a loro vantaggio; ma chi sa dire quali passioni, quali interessi po-

trebbero spingere domani a forzare un articolo dello Statuto a loro danno?

La risoluzione della maggioranza della Commissione è quindi di obbligo, nell'interesse stesso della libertà e della democrazia.

Tutti voi avete piene le orecchie delle mormorazioni che si sollevano sempre più vive contro il sistema parlamentare, del quale si denuncia la decadenza. Or il vantaggio, che rende preferibile questo sistema, con tutti i difetti suoi, agli altri sistemi fin qui sperimentati, è nella maggior sicurezza per l'uguaglianza dei cittadini e per la giustizia. Sicchè quando questo vantaggio dell'uguaglianza più sicura, della giustizia più certa, venga meno, il sistema parlamentare è ferito a morte. Ed io ho il convincimento profondo che, nelle nostre popolazioni, il sentimento dell'uguaglianza e della giustizia sarebbe profondamente turbato, scosso, se fosse accettata la risoluzione proposta dalla minoranza, e si accrescerebbe il discredito di noi, della Camera e del sistema parlamentare.

Non provocherà i sorrisi dei miei egregi colleghi dell'estrema sinistra, evocando ricordi ed esempi del tempo andato; ma in quei ricordi ed in quegli esempi v'è un insegnamento immortale, che deve essere invocato a nostra guida. Esso è, che la *res pubblica* ha vissuto e vive del sacrificio delle cose più care, degli affetti più caldi (*Ooh! all'estrema sinistra!*), dei vincoli politici più stretti: l'insegnamento è che il rispetto assoluto della legge, il dominio sicuro ed inviolato della giustizia sono le condizioni dei Governi liberi, delle forti e sane democrazie. (*Bravo! Bene! — Approvazioni — Esclamazione nelle tribune.*)

**Presidente.** Avverto le tribune che non è lecito dare segni di approvazione, nè di disapprovazione.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Caldesi.

**Caldesi.** È con grande trepidazione, che io prendo la parola quest'oggi, non solo per una certa mia naturale ritrosia a parlare in pubblico; ma ancora, e più, perchè mi sembra quasi temerario che io, oscuro deputato ed avvocato senza cause e senza clienti, ardisca affrontare dinanzi a voi una così grave questione, che fu già tema di discussione e di studio, agli uomini più eminenti nella politica e ai più valorosi giureconsulti dell'antico Parlamento subalpino, e di questa nostra Camera italiana. M'indussi a parlare parendomi quasi di obbedire ad un doppio sentimento del dovere, cioè

di dire brevemente le ragioni per le quali non so acconciarmi alle conclusioni alle quali è venuta la maggioranza della Commissione; ed anche perchè da queste conclusioni il maggior danno ne verrebbe alla Provincia che mi onoro di rappresentare in questa Aula, poichè per esse verrebbe il mio collegio elettorale privato in parte della sua legittima rappresentanza.

Vorrei aggiungere che mi mosse anche a parlare l'amicizia personale per Andrea Costa, del quale, pur non dividendo in gran parte le idee, ammiro l'ingegno pronto e lo spirito di abnegazione e di sacrificio col quale si è consacrato alla causa che egli crede giusta, e per la quale ha spesa tutta la sua balda giovinezza e spende la sua robusta virilità. Ma questo non dirò perchè sarebbe contrario al vero; in quanto ch'è intendo di sollevare la questione in un campo sereno ed assolutamente obiettivo, e le stesse cose che dico per Andrea Costa, direi per un deputato che sedesse negli opposti settori della Camera e del quale mi fossero ignote perfino le linee del volto. Qui si tratta insomma di interpretare ancora l'articolo 45 dello Statuto, che non rileggerò, perchè ormai deve essere impresso nella memoria di voi tutti, tante e tante volte se ne è discusso quà dentro.

Ora, se si trattasse di fare una discussione accademica per la letterale interpretazione di questo articolo, mi accosterei volentieri alla opinione altre volte sostenuta con tanto valore dall'egregio nostro collega Sacchi, il quale voleva e sosteneva validamente che l'articolo si dovesse leggere come costituito da due distinte proposizioni, per la prima delle quali un deputato, mai *in nessun caso* dovesse essere tratto in arresto durante le Sessione, affinchè rimanesse sempre integra la rappresentanza nazionale. Ma poichè la questione mi sembra, in parte almeno pregiudicata non tanto dal voto della Commissione che è stata unanime nello scartare questa interpretazione quanto dal voto che diede la Camera il 13 febbraio 1889, e col quale implicitamente si riconobbe competente a giudicare, caso per caso, se essa poteva e doveva concedere o no l'arresto dei suoi membri, così lascio da parte questa interpretazione generica dell'articolo.

D'altronde vedo presente e so che è iscritto per parlare l'onorevole mio amico Sacchi. Se egli lo crederà opportuno, potrà per conto suo riprendere la sua tesi e trattarla innanzi a voi con molta maggiore autorità, che non abbia io.

Per parte mia mi limiterò ad esaminare se le

conclusioni della Commissione, nella sua maggioranza, siano accettabili.

La Commissione ha posto un principio, che essa chiama una formula interna, perchè doveva servire per le sue discussioni, ma che non si può sottrarre all'esame della Camera, perchè se la premessa non è esatta, la conseguenza non può essere che errata.

La formula è questa:

“ La prerogativa della esenzione dallo arresto nel tempo della Sessione, concessa ai deputati dall'articolo 45 dello Statuto fondamentale del Regno, non può applicarsi alla esecuzione dei giudicati penali, salvo il caso che la Camera ritenga il giudicato essere stato pronunziato per effetto d'indebita ingerenza del potere esecutivo. ”

Ora, non so veramente dove la Commissione abbia trovato questa limitazione all'articolo 45 dello Statuto, che di limitazione non contiene neppure la traccia.

Mi pare evidente, che, se si dovesse menar buona questa limitazione, ne verrebbe di conseguenza che la Commissione, in sostanza, negherebbe alla Camera il diritto di accordare, o non accordare l'arresto dei suoi membri.

Perchè? Perchè se la Camera dovesse fare il processo al processo e dovesse giudicare che la sentenza fu pronunziata per effetto di una indebita ingerenza del potere esecutivo, ne verrebbe per conseguenza che si dovrebbero mettere sotto processo i giudici ed i signori ministri.

Ora, in un Governo parlamentare, in un Governo di maggioranza, è troppo evidente che un semplice deputato sarebbe sempre sacrificato all'interesse del Gabinetto.

Adunque, nel mentre la Commissione ammette che la Camera può accordare, o non accordare la facoltà di arrestare i deputati, afferma ancora una tale limitazione, che rende affatto illusorio questo diritto.

Con altri criteri, con criteri ben più larghi esaminarono altre volte questo articolo due illustri giureconsulti, il Cadorna, nel Parlamento subalpino, ed il Mancini in questa Camera, in quelle loro famose relazioni, che sono state tante volte citate e lodate, del 1855 e del 1870. Il Cadorna diceva che “ queste guarentigie furono stabilite per difendere il potere legislativo contro qualunque atto di qualsivoglia potere, o meglio per assicurare sempre il libero svolgimento del potere legislativo. ”

E il Mancini dopo avere ammonito il Parla-

mento con queste parole: " Sopprimete per poco o indebolite quest'ordigno della macchina costituzionale e potrete senza accorgervene ridurre all'impotenza l'intero meccanismo del sistema rappresentativo „ faceva sue le parole del Lafriere che rileggo: " la guarentigia fu data contro le passioni e le prevenzioni dei cittadini o della magistratura. „ Questo è il vero punto della questione che tanto la maggioranza, quanto la minoranza della Commissione non hanno esaminato. Ed in luogo di perdersi a rivedere il processo, cosa che non era nel compito suo, (ed in questo sono d'accordo coll'onorevole Spirito) avrebbe dovuto esaminare le condizioni di fatto, l'ambiente nel quale si svolgeva il processo. Tornava, infatti, inutile l'esame del processo, giacchè, per mia parte, ho tanta stima negli uomini che sono al Ministero e li conosco tanto sinceramente liberali che non dubito neppure un momento che essi abbiano mai voluto ingerirsi direttamente nel processo; ma se lo avessero voluto fare ho anche tanta stima del loro ingegno che sono persuaso l'avrebbero fatto in modo da non lasciarne traccia nel processo.

Quello che non ha fatto la Commissione dovrà farlo forzatamente la Camera.

Comprendo benissimo che l'argomento è scottante, comprendo che ora io *incedo per ignes suppositos cineri doloso*; ma mi è necessario richiamare alla memoria della Camera, sommariamente, i fatti, perchè come i giudici li hanno esaminati per dare la loro sentenza, così la Camera deve esaminarli per dare la propria; poichè, in fondo, è una sentenza che siamo chiamati a pronunciare.

I fatti non sono controversi; i fatti risultano dal processo stesso. Nel 20 dicembre del 1888, alcuni di noi furono invitati dal Circolo della Gioventù operosa ad assistere ad una commemorazione di Guglielmo Oberdank. Tre di noi accettarono l'invito e furono precisamente il Costa, il Pantano e il Villanova. La commemorazione ebbe luogo senza incidenti. Stavano per uscire quando alcuni giovani presero la bandiera e dissero: vogliamo andare fino alla casa che abitò Oberdank. I nostri colleghi tentarono di dissuaderli dal farlo. Ciò hanno ripetuto tutti i testimoni. Ma non è sempre facile essere ascoltati da giovani che hanno 20 anni, e sentono vibrare nell'animo certi santi e nobili entusiasmi. Quindi la loro voce cadde inascoltata, ed essi per necessità dovettero seguire i giovani che con la bandiera precedevano.

Uscendo sulla via, trovarono dei plotoni di guardie e carabinieri, che sbarrarono loro il passo

e vollero ad ogni costo sequestrare la bandiera, ciò che forse andava anche oltre le istruzioni che avevano ricevute dalle superiori autorità. Quelli che tenevano la bandiera naturalmente la difesero, gli altri la volevano strappare; ne seguì una colluttazione e le famose ferite delle quali parla il processo furono delle graffiature alle mani; furono ferite non volontariamente irrogate nel senso giuridico della parola, ma l'effetto della colluttazione che sostennero coloro i quali volevano strappare la bandiera contro coloro che non la volevano cedere a niun patto.

Ebbene, su questi fatti così semplici si è istituito un grandioso processo. Dico grandioso per il titolo che gli si è voluto dare, perchè si è detto che si trattava nientemeno che di ribellione, in numero maggiore di dieci, a mano armata.

L'arme, già lo sapete, almeno pel nostro collega, era un ombrello; quell'arma che tutti i pacifici cittadini impugnano quando piove!

Ma poi, trovato che il reato era così grave, che si trattava, come dissi, di una ribellione a mano armata in numero maggiore di dieci, credete che il processo fosse portato, come pareva naturale, alla Corte d'assise? No: si trovò un procuratore del Re il quale disse che bisognava tener conto della moralità e della buona condotta di quei bravi giovani e che era pietà intelligente il rimetterli alla mite competenza del tribunale correzionale. (*Si ride*):

Notate quella *intelligente pietà!*

Ebbene, potrei proseguire un pezzo su questo terreno, ma non voglio abusare della cortesia della Camera che ringrazio della sua benevola attenzione. (*Continui, parli*).

È inutile parlare a lungo. Qui non siamo davanti a un tribunale: davanti a un Consesso di giudici potrei addurre molte ragioni, ma davanti a un'assemblea politica, che ha facoltà di fare le leggi e di interpretarle autenticamente e trattandosi di prerogative parlamentari, delle quali la Camera, per unanime consenso, è sempre stata assoluta sovrana, è inutile insistere.

Io credo semplicemente di avvertire, e questo mi pare un argomento che debba avere un qualche valore dinanzi a voi che siete tutti usciti dal suffragio popolare, che se voi consentiste oggi l'arresto dell'onorevole Costa, l'opinione del paese vi sarebbe contraria.

Questa è la mia profonda convinzione! Credo poi anche che, a torto, l'onorevole Torraca abbia detto che il Governo vedrà volentieri questa cosa e interverrà nella discussione. Ho qui trascritte le parole precise pronunziate dall'onorevole Za-



nardelli in questa stessa questione, quando si trattava, cioè, di accordare non solo la facoltà di procedere, ma anche di arrestare, come conseguenza della domanda di autorizzazione a procedere, l'onorevole Andrea Costa; il ministro Zanardelli, nella tornata del 13 febbraio 1889, provocato direttamente a pronunziarsi dall'onorevole Di Camporeale, rispose:

“ Ella non può ignorare che da tanti anni, da questi banchi, quando avviene una di queste questioni, le quali riguardano le *prerogative parlamentari*, fu ritenuto *sempre* che esse fossero di esclusiva competenza della Camera, e il Ministero si è sempre astenuto dalla discussione e dal voto. ”

E sono certo che farà altrettanto in questa occasione. (*Benissimo!*)

Quindi non essendo davanti a dei giudici ai quali sia necessario far vedere quale può essere l'interpretazione della legge, ma dinanzi ad una assemblea legislativa, mi limito a dire: scendete nella vostra coscienza, senza preoccupazioni, senza spirito di partito, senza neppure ricordare il nome del deputato di cui si tratta, e secondo che questa vi detta, date il vostro voto. (*Vive approvazioni a sinistra*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra Vittorio.

**Serra Vittorio, della Commissione.** Onorevoli colleghi, profonda è in me la religione del dovere, e il dovere oggi, maggiormente mi spinge a parlare, poichè si tratta di un argomento doloroso e nuovissimo. È la prima volta che la Camera è chiamata a dire, “ *I, licitor, colliga manus* ” le mani di un nostro collega. Dolorosissima cosa! ma sopra i sentimenti del cuore vi è la ragione, sopra i sentimenti dell'animo pietoso vi è l'interesse del paese, il rispetto alla sovranità della legge. Parlo, o signori, perchè debbo anche spiegare come in mezzo ad una Commissione composta di uomini così distinti, io mi sia trovato solo.

Ringrazio l'onorevole Salandra di aver accennato alla mia solitudine con molto lusinghiere parole; avrei amato assai meglio di essere da lui accompagnato. Così ringrazio l'onorevole Torraca di essersi convertito a quei poveri argomenti che ho avuto occasione di svolgere in seno della Commissione. Egli li ha fatti suoi e lo ringrazio, perchè li ha esposti meglio di quello che possa fare io coi miei deboli mezzi vocali. Avrei desiderato non essere solo nel seno della Commissione, perchè così non si avrebbe avuto una conclusione che a parer mio è contraria alla legge

e a quel rispetto che si deve alla dignità della magistratura.

Io sono rimasto solo, perchè non potevo acconciarmi nè ai concetti dell'una parte, nè a quelli dell'altra. Non ai concetti di quella che ora si chiama minoranza della Commissione, perchè non partecipo all'idea esagerata della sovranità popolare. Come se l'elettore fosse egli il solo sovrano! Bel sovrano questo, i cui diritti noi possiamo limitare da un giorno all'altro, come abbiamo fatto nel 1882 colla legge elettorale. Non potevo acconciarmi all'opinione della minoranza sull'esercizio della deputazione, come se questo fosse obbligatorio una volta che si è eletti, come se il voto degli elettori potesse far la grazia a chi si trova condannato, come se gli elettori non avessero altro luogo migliore e più sano, per andare a cercare il deputato, che le carceri.

Dall'altro lato, è tale e tanto il mio rispetto alla cosa giudicata, vero Palladio della società, che non posso consentire neppure nelle conclusioni dell'onorevole Salandra, cioè che la cosa giudicata non sia rispettabile, allorchando una sentenza sia il portato dell'indebita ingerenza del potere esecutivo verso l'autorità giudiziaria.

E quando ho inteso proporre l'ordine del giorno della maggioranza della Commissione mi sono domandato se forse noi vivessimo nei tempi di Silla. Ed invero, è in questi tempi civili, dopo la prova fatta dal nostro Statuto, per circa 40 anni, dopo che nessuno mai ha abusato del potere, è in questi tempi che si viene a dire: diffidiamo del potere, diffidiamo dell'autorità giudiziaria che potrà essere mezzo alle indebite ingerenze del potere esecutivo?

Un'altra cosa mi ha trattenuto dall'associarmi alla maggioranza della Commissione, ed è di aver visto sul tavolo il processo che riflette il deputato del quale parliamo. Appena ho veduto quegli atti, io ho fatto un voto: quello di non aprirli; mi pareva che quella fosse una profanazione vera, un vero sacrilegio. Ed io spero che l'onorevole ministro di grazia e giustizia che ha presentato quel processo alla Camera, che conteneva non solo un'istruttoria, ma un dibattimento, una sentenza passata in giudicato, ci dirà con quale diritto egli ha potuto farlo. Io voglio interpretare sanamente un fatto simile e per questa sana interpretazione debbo ritenere ch'egli abbia ceduto ad un atto di naturale deferenza e cortesia verso la Camera; che ha potuto credere che il voto della Camera stessa sulla relazione dell'onorevole Nocito l'autorizzasse a ciò fare, come se la Camera allora si fosse riservato il diritto di esaminare se si dovesse o no eseguire la sentenza.

In questo senso mi posso spiegare la presentazione del processo per parte del ministro di grazia e giustizia; in altro senso non la posso spiegare, perchè egli è venuto a pregiudicare la sentenza; perchè, presentando questo processo, egli è venuto a dire:

Signori, è vero che i magistrati italiani hanno pronunziato la loro sentenza; è vero che questa sentenza è stata confermata in appello ed innanzi alla Corte di cassazione; è vero che la cosa giudicata è sacra; ma, signori, per voi, nulla è sacro; eccovi la cosa giudicata, giudicatela ancora una volta. (*Bene! Bravo!*) Volle fatalità, volle disgrazia, che il mio voto di non leggere quelle carte, non fosse diviso dalla maggioranza; e volle disgrazia che io fossi eletto a leggere quelle carte, a commettere quel sacrilegio, avendo a compagno in questo nefando atto il mio onorevole amico Curioni, e ci siamo posti a cercare

Nelle fumanti viscere la colpa.

Si è notata, però, una cosa nella nostra Commissione: che, cioè, lo stile della sentenza era alquanto severo, acre, rigoroso. Ma dallo stile della sentenza argomentare della sua ingiustizia, non è esatto, non è regolare. Per chi conosce la magistratura italiana, la quale sotto la toga non nasconde i palpiti del suo cuore, non nasconde gli alti principii ai quali è stata educata, può benissimo spiegarsi l'acredine della forma di una sentenza diretta contro una persona colta. Allorquando il colpevole non è il rozzo contadino, non è il povero operaio, non è l'ignorante della legge, non è l'uomo cui mancarono i primi rudimenti del vivere sociale, allora è naturale che il magistrato sia severo, se non nella pena (dovrebbe anche esser severo nella pena), almeno nella forma. (*Commenti*).

Ora qualcuno ha potuto argomentare da questa severità di forma che la sentenza non fosse equa: e se ne varrà. Ma la Commissione dopo questo esame si è scissa in due: e l'ordine del giorno Salandra nella sua integrità è stato votato con soli quattro voti.

**Curioni**, *relatore della minoranza*. Che ora son tre! (*Commenti*).

**Serra Vittorio**. Signori, mi scuserete, perchè non avvezzo ed avendo molta difficoltà a parlare in pubblico, il mio discorso non vi potrà essere accetto.

*Voci*. Parli! parli!

**Presidente**. Alzi la voce, onorevole Serra, altrimenti le sue parole non potranno essere raccolte. Veda di parlare un po' più forte!

**Serra Vittorio**. Entro dunque nella questione. Sarò imparziale come deve essere un magistrato.

Mi era proposto di non fare questione di persona (*Segni d'attenzione*); e forse non seguirò l'onorevole Caldesi nel terreno scottante, nel quale egli molto imprudentemente mi ha chiamato.

Pure qualche risposta è bene gli si dia.

È proprio vero, io mi domando, che lo Statuto dia facoltà alla Camera d'impedire l'esecuzione di un giudicato durante la Sessione? No!

**Cavallotti**. L'ha già fatto!

**Serra Vittorio**. L'onorevole Torraca mi ha prevenuto in ciò quando disse che l'articolo 45 dello Statuto non riflette, non può riflettere che il divieto dell'arresto preventivo. Ai suoi argomenti io posso aggiungerne qualche altro.

Poichè lo Statuto come qualunque altra legge, va esaminato nel suo complesso, vediamo che cosa dice all'articolo 24: " Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge; " ed all'articolo 26: " La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive. " Vedete, o signori, come ci sia perfetta parità di dizione e di disposizioni fra l'articolo 26 e l'articolo 45 dello Statuto, il quale dice: " Il deputato non può essere arrestato nè tradotto in giudizio senza il consenso della Camera. " Dunque si stabilisce prima la regola generale per venir poi alla eccezione, e la eccezione è appunto che pel deputato il quale, come ogni altro cittadino, non può essere arrestato nè tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive ci vuole il consenso della Camera. Vi ha detto l'onorevole Torraca il significato di queste parole: " arresto in flagrante reato " e da esse ha cavato argomenti efficacissimi per provarvi che, allorquando si tratta di arresto esecutivo, una volta che la Camera ha accordata l'autorizzazione del procedimento, non v'è necessità di alcun'altra autorizzazione. Ed infatti l'arresto in flagrante reato, che l'articolo 45 permette, da chi si eseguisce? Ordinariamente, come al Codice di procedura penale, articoli 64 e seguenti, gli arresti in flagrante reato si fanno dai delegati di pubblica sicurezza, dagli ufficiali dei reali carabinieri e dagli agenti della forza pubblica; di più un cittadino qualunque può arrestare in flagrante reato.

Ora questo deputato, il quale si può arrestare in flagrante reato (e il giudizio intorno all'esistenza del flagrante reato può essere giusto, può essere falso), questo deputato il quale può essere arrestato

in questo modo sommario non potrà essere arrestato quando l'arresto è ordinato dall'Autorità giudiziaria in seguito alla formalità di un giudizio, in seguito ad una sentenza, la quale certamente potrà essere redarguita per altri titoli, non mai per mancanza di forme e di legali garanzie?

Ma si è parlato, della sovranità del popolo, si è detto che il diritto degli elettori è sovrano, e che dal momento che possono mandare alla Camera un individuo perchè è eleggibile, hanno diritto che questo eserciti il suo mandato.

Prima di tutto dirò che una simile dottrina non esiste assolutamente nello Statuto; la sovranità sta virtualmente nel Corpo sociale, ma consiste in atto nei poteri che la legge designa e ripartisce. Di modo che la vera sovrana è la legge, che ogni società si impone, e la quale determina la sfera entro cui ogni potere manifesta la sua forza.

La sovranità adunque consiste nel Corpo sociale e nei poteri stabiliti dallo Statuto il quale determina ogni rapporto tra i poteri costituiti.

Onorevoli colleghi, non occorre che io vi dica il grande obbligo che abbiamo a questo Statuto, a cui dobbiamo le nostre vittorie, il nostro risorgimento.

Allora quando Garibaldi... (*L'onorevole Pellegrini sta parlando con altri colleghi vicino all'oratore*).

Onorevole Pellegrini, io le dirò schiettamente che quando Ella parla col suo bellissimo sistema scherzoso e faceto, io lo ascolto assai e meglio di quel che Ella faccia.

**Pellegrini.** Stavo appunto facendo in questo momento gli elogi della sua teoria sulla sovranità...

**Serra Vittorio.** Invece degli elogi, mi farebbe più piacere la sua attenzione; tanta stima ho di lei.

**Presidente.** Non facciano conversazioni. Proseguo, onorevole Serra.

**Serra Vittorio.** È in nome di questo Statuto che Garibaldi conquistò la Sicilia e il regno di Napoli; perchè, signori, la bandiera di Garibaldi era Vittorio Emanuele e l'Italia, e questi nomi non si conciliano che con lo Statuto. Per 40 anni la lealtà del principe osservò lealmente questo Statuto; altrettanto lealmente deve essere osservato dal popolo.

Dunque a noi il diritto di fare le leggi, al potere esecutivo quello di farle eseguire. Noi stiamo in questi limiti; usiamo della prerogativa, che ci dà lo Statuto, per tutelare la nostra integrità parlamentare, ma non eleviamo questo diritto e questa prerogativa fino al grado di privilegio, fino al punto di fare di questa Camera

un residuo di medio evo, un asilo, sino ad invadere una prerogativa che non è nostra, quella di far grazia.

Mi tocca (occorre, onorevoli colleghi, che abbiate pazienza) di citare opinioni emesse da alcuni oratori, che mi hanno preceduto. L'onorevole Squirito ha detto che la prerogativa dell'articolo 45 si estende anche alla cosa giudicata e che l'articolo 45 non fa distinzione fra arresto preventivo ed arresto esecutivo. Ma, dopo aver detto ciò, si è contraddetto, ed ha sostenuto che la cosa giudicata deve essere rispettata. Ora io domando se la Camera abbia il diritto di investigare la bontà e la giustizia della cosa giudicata... e se ciò facendo la rispetti. (*Interruzioni*).

L'onorevole Torraca ha detto poi che la Camera ha deliberato in modo da lasciare quasi adito alla questione, che oggi si discute. Io ho sotto gli occhi questa deliberazione della Camera; ecco che cosa dice:

“ La Camera, nell'accordare l'autorizzazione, accolse le seguenti dichiarazioni della Commissione “ che nel caso in cui la procedura penale contro un deputato avesse bisogno di esplicitarsi mediante l'arresto del medesimo, sarebbe necessaria una speciale autorizzazione, che non può essere reputata compresa in quella d'interrogarlo o di procedere contro di lui. ”

Il che prova che l'onorevole Nocito e la Commissione con lui hanno creduto che la nuova autorizzazione, che si doveva chiedere alla Camera per l'arresto, non potesse riflettere altro che l'arresto preventivo, mai l'arresto definitivo.

Io capisco che molti deputati abbiano invece creduto il contrario, perchè ci furono discorsi in questo senso; ma ciò non implica che la Camera abbia precisamente nel senso di quei discorsi deliberato.

La Camera ha accolto le conclusioni della Giunta, nel senso che essa voleva che, durante il procedimento, non si procedesse all'arresto del deputato per evitare la sua assenza dalla Camera durante il periodo di una lunga procedura, ma non ha detto che una nuova autorizzazione fosse necessaria, per eseguire l'arresto nel caso che il procedimento fosse stato seguito da una condanna definitiva.

Signori, io termino il mio martirio, perchè è un vero martirio, per me, il parlare, e, se non fosse, ripeto, la religione del dovere, io certamente non avrei parlato e vengo all'onorevole Caldesi.

L'onorevole Caldesi ha detto che, in fin dei conti, si trattava di un reato di ribellione, com-

messo semplicemente con l'arma di un ombrello; e, come se la cosa fosse leggera, aggiunse che è stata grave la decisione del Pubblico Ministero di procedere contro un deputato per una causa simile.

Io dico all'onorevole Caldesi che per me il reato di ribellione è uno dei più gravi reati, che si possano commettere. Il rispetto alla pubblica amministrazione è tale, che si impone a tutti e specialmente a chi a questa pubblica amministrazione prende parte. Io ricorderò, o signori, quello che era l'insegnamento dei grandi a questo riguardo.

Rispetto alla legge, quantunque ingiusta; rispetto agli agenti della legge ancorchè oltrepasino i limiti; ed io ricordo l'Alfieri allorquando traccia il sublime quadro di Virginio, che difende la figlia sua dinnanzi ad Appio. Che cosa dice questo cittadino? Rispetta in Appio la maestà, le leggi di Roma e reagisce non contro il tiranno, ma contro il *proprio sangue*.

**Pellegrini.** Sì: ma il Codice penale nuovo non si è uniformato a questo principio. (*Si ride*)

**Serra Vittorio.** Nella fattispecie poi dirò che l'autorizzazione data dalla Camera di procedere contro l'onorevole Costa era necessaria.

Egli stesso, onorevoli colleghi, l'ha domandata. Ed io vi potrei citare le frasi sue testuali pronunziate nell'Ufficio per chiedere che si autorizzasse il procedimento contro di lui. Io l'ho lodato: io ho creduto di trovare in lui qualche cosa veramente di antico, di bello, di un uomo il quale si sacrificava dinnanzi alla maestà della legge, dell'uomo che voleva dividere le sorti dei suoi compagni del delitto. Orbene quest'uomo, che ha avuto questo bell'intento, ora, condannato, dice: signori, io faceva per celia: altro è il parlar di morte, altro è morire. (*Harità*). Tutto l'eroismo di quell'atto per me viene così a mutarsi in una vera burletta. E davvero, signori, dopo avere autorizzato quel procedimento, dopo che noi abbiamo promosso lo scandalo pubblico, perchè è un pubblico scandalo un giudizio di ribellione per un legislatore, dopo che l'opinione pubblica si è agitata, dopo che un Pubblico Ministero ha inveito, nel nome della legge, contro questo delinquente, dopo che l'onorando, per usare una frase di *Sardou*, è stato disonorato dai commenti e dai pettegolezzi di un pubblico di curiosi, dopo che i giudici hanno pronunciata la loro sentenza...

*Una voce.* Ma che disonorato!

**Serra Vittorio.** ... sì signori, ci si viene a dire: non eseguite la condanna. (*Mormorio*).

Signori concludo. Io credo che le società hanno bisogno che la legge sia rispettata; specialmente poi le nuove società e quelle che risorgono a novella vita. Noi siamo venuti in Roma perchè questo luogo era consacrato dalle tradizioni grandissime, che esso possiede. Noi che vogliamo fare la terza Roma, la Roma degli Italiani, dobbiamo attingere dai nostri padri gli antichi esempi! E dico che questo culto della grandezza romana è un culto irrisorio se voi non imitate quegli esempi. È inutile che scaviamo questo sacro terreno per trarre alla luce gli antichi monumenti della virtù dei nostri avi, quando i loro virtuosi esempi noi non sappiamo imitare. (*Approvazioni. — Lungo mormorio. — Commenti*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Galimberti.

Onorevoli deputati prendano i loro posti e facciano silenzio.

**Galimberti.** Le circostanze attenuanti invocate nel suo forbito discorso dall'onorevole Caldesi, io ancor più le invoco per la modesta mia persona.

Conosco la gravità della causa e la pochezza del mio valore.

Ma appunto perchè la causa è grave, appunto perchè gravissimi sono gli effetti consecutivi, io credo di avere più diritto alla cortesia vostra, di aver più diritto alla vostra benevola attenzione.

L'onorevole Spirito, trattando prima di me la questione che oggi si discute, alludendo ad altri condannati, e facendo parte alle ragioni che si sollevano fuori di quest'Aula, è venuto a parlare di una domanda di grazia.

Mi permetta l'onorevole Spirito di dirgli che io non sono della sua opinione. Noi non siamo qui per dar consigli di clemenza al Sovrano, a noi non spetta di invadere il campo dei consiglieri della Corona. Ad essi il decidere su l'opportunità di consigliare la grazia al Re, quando le circostanze lo richiedessero; a noi discutere se qui, trattandosi dell'articolo 45 dello Statuto, il diritto della prerogativa parlamentare si estenda al caso dell'onorevole Costa. Noi abbiamo non solo la facoltà, abbiamo il dovere di trattare su questo punto la questione: perchè l'onorevole Costa appartiene ad una minoranza, anzi ad una minoranza della stessa minoranza della Camera, ed ha perciò tanto più ragione, tanto più diritto alla nostra calma e imparziale discussione, al nostro calmo e imparziale giudizio. (*Bravo!*)

Io ho letto ed ho anche sentito parlare di rinuncia alle prerogative parlamentari, di una soppressione dell'articolo 45 dello Statuto.

Ebbene permettetemi di dirvi che appartenendo ad una nuova generazione, ad una generazione che non ha preso parte alle lotte per la libertà, per quei sacri diritti, che sono poi stati sanciti dallo Statuto; io quando levassi la mia voce per invocare una simile rinuncia, mi sentirei colpevole davanti alla mia coscienza come di aver violato un fide-commesso, il sacro fide-commesso che i nostri padri ci hanno lasciato e che gli elettori ci hanno confidato, quando ci hanno conferito il mandato di rappresentarli in quest'Aula (*Bravo!*)

Si è definita la immunità parlamentare un privilegio!

Sopra questo punto, risponderà meglio di me l'onorevole Sacchi, che è l'autore di una splendida relazione, riguardo ad un caso d'applicazione delle prerogative parlamentari. Una relazione che onorebbe qualsiasi Parlamento.

L'onorevole Sacchi vi dirà se, piuttostochè di privilegio, qui non si tratti di un *jus singulare*, di quel *jus singulare* che non ha origine dal vero come il *jus commune* ma invece dall'utile, cioè da certe necessità, da certe speciali contingenze che s'impongono tanto più ad una Assemblea politica come la nostra.

Privilegio, o signori? Questo supposto privilegio il più delle volte è piuttosto un peso. Oh se tutti i deputati che hanno veduto contro di loro sporta una domanda a procedere potessero rispondere e potessero ora descriverci il dolore che hanno provato nel sentirsi per mesi e mesi citati davanti al paese come dei malfattori, mentre erano colpevoli di semplici contravvenzioni, forse vi persuaderebbero che l'articolo 45 dello Statuto torna tutt'altro che un'ambita prerogativa per il deputato. *Sic nos non nobis*. Per noi, ma non per noi, si potrebbe qui ripetere, stanno le prerogative sancite dall'articolo 45 dello Statuto. Noi le serbiamo per la sovranità popolare in virtù della quale abbiamo il mandato politico. Noi garantiamo con l'immunità del nostro mandato quella sovranità popolare che si esplica nella nostra politica rappresentanza.

Il privilegio fa supporre una casta, si riferisce alla persona. Noi non siamo una casta, siamo un'Assemblea rappresentativa; noi non abbiamo una personalità politica riguardo alle prerogative dello Statuto, che in quanto siamo deputati e compiamo durante la Sessione il nostro dovere di legislatori. Cessando il nostro mandato, cessato il nostro compito, rientriamo nel diritto comune. Or, poichè si è fatta al riguardo una citazione dall'onorevole Torraca, che lesse le parole del-

l'Olivier, permettete che io alla mia volta, in ordine al fondamento dell'immunità parlamentare, legga le parole di un uomo che nel fôro francese certamente ha un'autorità rispettata, quanto il nome dell'Olivier. Intendo parlare del Trarieux che difendendo alla Camera francese nel 1880 l'immunità parlamentare, diceva:

“ Inerente alle funzioni e non alla persona, essa ha per fine l'interesse di tutti, per criterio il rispetto delle nostre attribuzioni sociali, per limite le necessità politiche. Occorre in ogni caso investigare se all'obbligo della repressione bisogna sacrificare l'integrità della rappresentanza nazionale. ”

Questo, dell'integrità della rappresentanza nazionale, è il lato principale da cui va guardata la questione.

Nell'articolo 45 dello Statuto furono distinte da un illustre giureconsulto, il Mancini, due parti. La prima, sempre secondo le osservazioni del Mancini (a cui l'onorevole Sacchi ha fatto succedere un'illustrazione per il caso speciale dell'onorevole Moneta) la prima parte includerebbe che nessun deputato può essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto durante la Sessione; la seconda parte rifletterebbe il processo, e stabilirebbe che nessun deputato può essere tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera. Con questo lo Statuente ha voluto ben distinguere l'arresto dal giudizio e non ha ammesso mai il primo che nel caso di flagrante delitto.

Nell'articolo 44, che non a caso precede nello Statuto quello riflettente le prerogative parlamentari, lo Statuente ha voluto provvedere “ tosto ” per la continuità del mandato legislativo e per la integralità della Camera nei casi dipendenti da forza maggiore. Mentre nelle altre Costituzioni voi vedete questi casi fatti materia di regolamento, oppure fissato un termine non sollecito per la convocazione dei Comizi quando un Collegio venga a mancare del suo rappresentante, da noi l'obbligo, che i Comizi elettorali vengano *tosto convocati*, è sancito in un apposito articolo dello Statuto.

Lo Statuente, ripeto, non ha lasciato regolare questa importantissima questione da un variabile regolamento, come altrove, ma ne ha fatto tema di Costituzione. Non ha indicato un tempo abbastanza lungo, come nella Costituzione austriaca, ma ha lasciato appena il tempo necessario per indire la convocazione del Collegio, affinchè l'integrità della rappresentanza nazio-

nale non mancasse che per quel minimo tempo indispensabile, necessario per le operazioni elettorali.

Nell'articolo 45, che viene dopo, è invece contemplata la coazione violenta dell'arresto. E come nel caso di forza maggiore lo Statuente ha fatto obbligo che il collegio venga *tosto riconvocato*, nel caso di coazione fisica, ha stabilito che mentre adempie il mandato legislativo, cioè durante la Sessione, non è lecito che l'azione giudiziaria abbia luogo contro il deputato. Questa, secondo noi, è la ragione degli articoli 44 e 45 dello Statuto.

Riguardo poi al processo, la questione di autorizzarlo o no, è molto diversa.

Vi può essere una domanda a procedere (o il caso l'abbiamo avuto) che includa decadenza dal mandato; e allora perchè la Camera vorrà, dispensandolo da un giudizio, ritenere fra i suoi membri un deputato, che è sotto il peso d'una accusa per cui può incorrere in pene che portano all'ineleggibilità? E se l'accusa non può realmente toccare il deputato, perchè la Camera gli deve impedire di far chiaramente nota la sua innocenza, perchè la Camera deve impedirgli d'apparire agli occhi della giustizia innocente, come egli si sente, come egli si crede?

Io quindi in ordine al processo ritengo sia savia norma, a meno che non si tratti di riconosciuta fatuità, che debba la Camera sempre autorizzarlo.

Ma venuti all'arresto, noi qui andiamo incontro al fatto di vedere violata la continuità del mandato legislativo, e questa noi non possiamo interrompere durante la Sessione. Era lecito al legislatore nella legge elettorale politica, come in altre legislazioni si ravvisa, era lecito al legislatore di prescrivere: chiunque è condannato oltre a 12 mesi di prigione non può durante la espiazione della pena essere eletto deputato al Parlamento.

Questo si poteva prescrivere, ed in altre legislazioni, ripeto, lo si è fatto. Ma la legge nostra ciò non ammise, ha lasciato facoltà agli elettori di eleggere quelli che non fossero colpiti da determinate pene infamanti e con ciò noi abbiamo contratto un obbligo con gli elettori stessi di rispettare la loro volontà racchiusa nei limiti legali.

Poichè io non credo che si possa dire agli elettori: è lecito a voi di eleggere le tali e determinate categorie di persone, e poi con un sottinteso qualunque, nella pratica, aggiungere: però questi saranno i deputati che andranno in Parlamento e questi altri vi rappresenteranno nelle patrie prigioni. (*Bene! — Ilarità*).

Ma v'ha di più, circa alla convalidazione la Camera è rivestita di potere giudiziario; essa giudica sugli atti dell'elezione.

Ora quando agli elettori avete detto: il deputato che vi siete eletto è eleggibile; quando dopo averne esaminato la elezione, l'avete convalidata, io non capisco poi come potete a questo deputato impedirgli di esercitare il suo mandato.

Ritornando poi ancora sulla necessità dell'integrità dell'Assemblea legislativa, permettetemi di riferirmi ad una questione che è stata molto agitata in questa Camera, io voglio dire la questione del giuramento politico.

In nome di quali motivi è stata approvata la legge sul giuramento politico? Io lo dirò colle parole dell'illustre ministro Zanardelli, che fu il fortunato e valoroso relatore della legge con la quale si è dato al nostro paese un suffragio quasi universale.

Nella sua dotta quanto acuta relazione sulla riforma elettorale l'onorevole Zanardelli ha scritto: " Affinchè i bisogni delle varie parti dello Stato abbiano sempre i loro naturali interpreti, affinchè le leggi ovunque siano accolte con fiducia e rispetto, affinchè la Camera mantenga l'autorità morale che le è necessaria, è mestieri che la Camera sia quanto più è possibile completa, è mestieri non imporre silenzio alla voce degli elettori quando un fatto qualunque viene a togliere ad essi il proprio rappresentante. " (pagine 181-184).

E nella pubblica discussione sulla legge del giuramento (seduta 21 dicembre 1882) l'onorevole Zanardelli citando quelle sue parole così le commentava: " Ed infatti non si è davvero deputati per astenersi, ma per rappresentare o servire gli interessi del paese. Ed è il paese tutto intero, non una frazione soltanto di un collegio elettorale, che ha diritto a questa permanente integrità della rappresentanza nazionale, tutto intero, ripeto, perchè nessuna frazione del territorio è sovrana. "

Ora, io soggiungo, se non è lecito, in virtù della legge sul giuramento politico, di esser deputato per astenersi, oh, certamente neppure si è deputati per stare in carcere. Con questa differenza, che astenendosi il deputato dal giurare vien dopo due mesi colpito dalla decadenza del mandato, mentre col mantenere in carcere un deputato voi colpite il Collegio. Perchè mentre il Collegio che nomina un deputato che non giuri entro due mesi, è di nuovo convocato e riprende il diritto di nominarsi un altro rappresentante; il Collegio invece che ha eletto un deputato che poscia fu condannato, per

sentenza passata in giudicato, non gode più per tutta la Legislatura il diritto d'averne il proprio rappresentante, non accordandogli la legge nessun modo di riacquistarlo. Si noti ancora che, quando un collegio elegge un deputato il quale dichiara prima della elezione di non voler giurare, il collegio va contro la volontà del legislatore; ma, malgrado che urti contro questa volontà, esso non resta che due mesi privo del suo rappresentante, in virtù della legge del 1882; mentre il Collegio che, legalmente, senza urtare, ma rispettando anzi la volontà del legislatore, elegge un deputato il quale venga poi colpito da mandato di cattura, questo Collegio non ha più mezzo di avere il suo rappresentante in Parlamento. Insomma, noi veniamo qui a creare una nuova categoria di deputati; la categoria dei deputati, come quella dei vescovi, *in partibus infidelium*; (*Ooh! ooh!*) Con questa variante: che, mentre i vescovi *in partibus* godono i piatti prelatizi tranquillamente qui in Roma e lasciano ad altri il martirio, toccherebbe al deputato *in partibus* scontare col martirio del carcere la troppa fede dei suoi elettori. (*Bravo! a sinistra*)

Taluni hanno suggerito, in tal caso, al deputato di dimettersi. Si dimetta il deputato, esclamano, quando non può più esercitare il suo mandato essendo colpito da una condanna che porta più anni di carcere. E perchè deve dimettersi, quando la ritenga ingiusta? Perchè deve sanzionare, in tal caso, l'opera che crede ingiusta del magistrato?

Del resto la prerogativa parlamentare non è data all'individuo, ma all'Assemblea; e tutti i giureconsulti che hanno trattato questa parte del diritto pubblico hanno escluso che in siffatte circostanze un deputato possa di sua iniziativa far getto del proprio mandato, senza che la Camera lo autorizzi.

S'aggiunge un altro ragionamento: ebbene, si dice, gli elettori avranno fatto opera nulla, come se avessero eletto un paralitico che non possa recarsi alla Camera.

Non so se il paragone possa valere. In tal caso sarebbe necessario di aggiungere, di fronte alla specifica dei reati, nella legge elettorale politica una specifica di tutte le malattie per cui non si può essere eletti deputati. (*Ooh! — Rumori*) Ma quando un Collegio elegge un deputato paralitico (dico questo argomento perchè lo trovo in una delle relazioni) sa benissimo che questo deputato non potrà recarsi al Parlamento: quando ha eletto un deputato, il quale in avvenire vien distolto dal suo ufficio per un mandato di cattura, il

Collegio non può ciò presupporre e d'altra parte l'impedimento non dipende da forza maggiore, ma da una volontà che può sempre rimuoverlo.

Nel fatto dell'onorevole Costa poi, la Camera, autorizzando il processo e non autorizzando l'arresto, indubbiamente si è riservata pieno il suo diritto di giudicare se era il caso o no di dare alla sentenza pronta esecuzione.

Perchè io proprio non saprei per qual motivo la Camera si sarebbe riservato questo diritto, se riteneva che in caso di condanna non v'era più luogo a deliberare. Allora tanto valeva dar l'autorizzazione subito sia per l'arresto che pel processo.

La Camera, a parer mio, ha autorizzato il processo contro l'onorevole Costa unicamente per dargli un mezzo di potersi difendere; e che si sia riservato il diritto di autorizzarne l'arresto, appunto perchè l'arresto sarebbe stato un ostacolo all'esercizio del mandato legislativo, lo provano le parole stesse che pronunziava un magistrato, l'onorevole Tondi, presidente della Commissione incaricata di esaminare la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Costa.

L'onorevole Tondi diceva: " .... I due casi dell'autorizzare il giudizio e del permettere l'imprigionamento sono essenzialmente diversi e richiedono una diversa garanzia. Un deputato quando è sottoposto a giudizio può intervenire alla Camera ed esercitare il suo mandato. Un deputato quando è arrestato non può esercitare il suo mandato. Era ragionevole quindi che nel nostro Statuto si fosse data la garanzia della autorizzazione non solamente quando si vuol procedere contro un deputato, ma anche quando egli debba essere arrestato. » (*Approvazioni*).

Ma sulla facoltà, o no, della Camera, di autorizzare l'arresto, anche la maggioranza della Commissione è esplicitamente consenziente. La maggioranza della Commissione fa solo una eccezione, ed è questa: che di questa facoltà la Camera non deve servirsene tranne quando abbia l'intima convinzione che vi sia stata ingerenza del potere esecutivo. Ora io dico: ma questa ingerenza del potere esecutivo, da che cosa voi la volete desumere? Dai documenti rimasti negli atti?

Un Ministero che facesse pressione sulla magistratura e che di questa nefanda opera lasciasse le tracce nei documenti processuali, sicchè potessero quei documenti cadere in mano della Camera, un Ministero tale, sarebbe da mettersi in istato di accusa se non fosse per altro, direi con una

frase burlona e burocratica, per imbecillità contratta in servizio. (*ilarità*). Dai documenti morali? Ma ogni assemblea suol dividersi in due parti: in quelli che hanno fiducia nel Ministero e in quelli che questa fiducia non hanno.

Ora come volete che dalla revisione di un processo fatta da una Commissione della Camera, eletta dalla maggioranza, possa questa maggioranza fidente nel Ministero venire a dire al Ministero: io sono pel rigetto, io non permetto l'autorizzazione per incarcerare il tal deputato, unicamente perchè vi è stata ingerenza governativa nel processo? Ma questa sarebbe non solo una grave offesa pel potere esecutivo; sarebbe un'offesa ben più grave e peggiore contro il potere giudiziario. Perchè ammessa anche la ingerenza del potere esecutivo non resterebbe ancora provato che a questa ingerenza si fosse supinamente piegato il potere giudiziario. Voi in questo modo venite a fare di ogni domanda di autorizzazione all'arresto una questione di gabinetto ed inducete il Governo in tal caso a venir sempre qui a difendere non solo la propria azione, bensì a difendere ancora qualche cosa di più sacro: la integrità, l'onestà della magistratura. Voi provocate per ogni caso un processo intenzionale: e allora io crederei molto migliore il giudizio, che l'articolo 45 non estenda la prerogativa parlamentare dell'immunità rispetto alla rejudicata.

Si è discorso dello spirito dello Statuto come favorevole all'autorizzazione all'arresto. Lo Statuto nostro è stato informato alla maggiore libertà, egli è venuto dopo le riforme pontificie, e la Costituzione data dal Borbone, ma ultimo per data di tempo è il primo per concetto liberale; il più ampio nell'estendere le prerogative parlamentari sull'esempio della Costituzione americana e di quella portoghese.

Vi sono due grandi correnti nelle Costituzioni moderne, due correnti, l'una che abbraccia il periodo dal 1814 al 1848 e l'altra che dal 1848 viene a noi; la corrente che dal 1814 viene al 1848 è in senso generalmente restrittivo per le prerogative parlamentari; la corrente invece che predomina dal 1848 in poi è sempre in senso più largo. Tanto è vero, che mentre nelle Costituzioni anteriori al 1848, quasi non v'è cenno specifico della facoltà di potersi domandare dalle Assemblee che non si mantenga più l'arresto, e che il deputato venga lasciato al suo ufficio durante la Sessione, voi trovate questa facoltà scritta nella Costituzione prussiana, in quella tedesca e nella legge francese. Si citarono dei precedenti inglesi, io

non credo che si possa nel caso nostro far paragoni con la procedura del Parlamento inglese.

A chi sostenesse il contrario potrei rispondere con un argomento risolutivo, cioè che in Inghilterra non si potrebbe fare nè una questione Costata, nè qualsiasi altra questione analoga per l'unico e solo motivo che in Inghilterra chi è condannato al carcere per più di dodici mesi, non può essere nè eletto, nè elettore, e quindi se è deputato decade dal proprio mandato.

Ecco cosa dicono gli *Acte* 33 e 34 (Vittoria) capitolo 23, articolo 2:

“ Ogni individuo condannato per tradimento, o per fellonia alla pena di morte, il condannato a sorvità penale, a prigione *senza lavori forzati* durante più di dodici mesi e di imprigionamento con lavori forzati qualunque sia la durata, non può sedere nè votare in Parlamento prima di aver purgata la sua condanna, subita la pena che il favore reale ha potuto sostituire a quella pronunciata dai giudici, o infine abbia ricevuto dalla Corona il beneficio dell'amnistia. ”

Dunque, si vede chiaro che una questione, come quella che discutiamo, non potrebbe esser portata in Inghilterra; — ed infatti quando, dietro sentenza passata in giudicato, fu portata per M. Smith, per O'Brien, per O'Donovan-Rossa, si levò il *Solicitor general* a sostenere l'illegalità e l'ordine di un nuovo *writ*, e la Camera prese atto della proposta approvandola.

Si noti ancora che la procedura parlamentare inglese non porta, come la nostra, la maggioranza assoluta dei voti nelle votazioni e ciò per la voluta da noi integrità parlamentare. Perchè quelli che parlano del Diritto inglese, non tengono conto che, mentre gli Inglesi hanno il *quorum* che fissa per la Camera dei Comuni il numero legale a 40 presenti, e a 4 per la Camera dei Lordi, noi qui, ripeto, per l'articolo 51 dello Statuto, non abbiamo nessuna maggioranza fissata *ad libitum* dal Parlamento.

Si parlò pure dal relatore dei precedenti del Reichstag germanico, però nemmeno questi hanno analogia coi precedenti nostri. Quando si è trattata appunto la questione di Majunke, nella quale intervenne Rodolfo Gneist, che tutti riconoscono come uno dei principali scrittori di Diritto pubblico, specialmente di quello inglese, le rigide teorie sostenute dallo Gneist, e sostenute qui per riverbero dall'onorevole Salandra, non incontrarono l'approvazione dell'intero Reichstag, ma furono accolte con rumori dai banchi di sinistra e del centro, e la mozione presentata in senso re-



strittivo fu rigettata dal Reichstag germanico con 158 voti contro 151, se non erro.

Senonchè dal discorso stesso dello Gneist si rileva come non si possano fare confronti fra il diritto tedesco e il diritto pubblico nostro. Perchè mentre l'Impero tedesco è composto di una federazione di Stati, per cui la prerogativa parlamentare si sarebbe per analogia estesa ad ogni Assemblea dei singoli Stati, nel caso nostro non si tratta che delle prerogative d'una sola Assemblea.

Tanto meno possono invocarsi i precedenti delle Assemblee nazionali francesi, chè riguardo alla applicazione dell'immunità parlamentare in Francia si potrebbero ripetere quei celebri versi del Lafontaine

Selon que vous serez puissant ou miserable,  
Le jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

A seconda della maggioranza, a destra o a sinistra, a seconda del posto dove il deputato sedeva fu applicata o no l'immunità parlamentare. Così nel caso di Rochefort, citato dall'onorevole Torraca, fatto successo negli ultimi mesi dell'Impero Napoleonico, essendo ministro Palikao, venne la sciato il noto pubblicista in carcere; anzi gli si fece di più scontare un'altra condanna per cui non si era chiesta l'autorizzazione alla Camera. Ma sei anni dopo, quando Leone Gambetta fu condannato a tre mesi di carcere per il suo discorso di Belleville, e per il suo celebre manifesto al popolo francese (condanna che in appello risultò confermata) non fu neanche più portata la domanda di autorizzazione a procedere all'arresto davanti alla Camera.

E poichè in una relazione vedo citata una discussione del 10 giugno 1880 della Camera francese, io me ne valgo per aggiungere che in quella seduta stessa, in cui si trattò dell'autorizzazione a procedere contro il duca di Padova, tale domanda non sarebbe stata accolta se avesse riguardato un deputato della maggioranza repubblicana e non un bonapartista.

Paul de Cassagnac francamente rinfacciò a quei deputati, che gridavano tanto alto contro le prerogative parlamentari riguardo al duca di Padova, il quale era stato accusato di violazione della legge elettorale, che un deputato della maggioranza, il signor David, era caduto in consimile reato, ma che per costui ben diversamente correva la cosa. Anzi, Paul de Cassagnac dalla tribuna rivelava che lo stesso procuratore generale venuto a domandare l'autorizzazione a procedere contro il duca di Padova, era incorso in contravvenzione alle leggi e contro di lui (perchè

magistrato e deputato della maggioranza) non si era fatto luogo a procedimento, concludendo il suo discorso con queste parole:

“ Messieurs, je quitte la tribune en laissant à votre méditation ce fait curieux et typique: c'est qu'un député de la droite va être livré peut-être aux tribunaux, tandis qu'un député de la gauche va peut-être jouir de l'impunité. Messieurs, à vous de décider. ” (*Très-bien! très-bien!* — *Applaudissements à droite*).

Quindi io credo di aver ragione nel ritenere che non si possa citare davvero il Parlamento francese. D'altronde a coloro che citano i precedenti dei Parlamenti stranieri sarà lecito rispondere che è gloria e sentimento patriottico nostro di regolarci secondo le nostre condizioni e le nostre consuetudini. (*Bravo!*) Questa risposta noi la troviamo data fino dai primi giorni del Parlamento Subalpino.

Per l'elezione avvenuta in Genova dell'onorevole Didaco Pellegrini, il padre del nostro collega, il ministro di grazia e giustizia ricordava il caso allora recente di Raspail, la cui autorizzazione a tenerlo in arresto era stata accordata dall'Assemblea francese. Sorse il Brofferio, e, fra gli applausi della Camera, rispose:

“ L'esempio che ha citato il ministro dell'interno, dell'Assemblea francese, non mi commove nè punto nè poco. Nè in questioni di giurisprudenza, nè in cosa di politica non dobbiamo prendere norma da altri che da noi medesimi (*Bravo! bravo! — Benissimo!*). L'obbligo che ci corre è di giudicare secondo le nostre leggi, secondo i nostri costumi e secondo la nostra coscienza. ”

Ed aggiungeva tra gli applausi della Camera:

“ Intanto ogni giorno, ogni ora, ogni istante di dolorosa tortura per il deputato di Genova è una voce che grida al popolo giustizia, e noi che qui rappresentiamo il popolo, dobbiamo far rispettare la sua sovranità. ”

Nè si fece questione di *res iudicata* o dei vari gradi processuali; si fece una questione sola, quella se la Camera doveva dare direttamente l'ordine al procuratore generale di scarcerare l'onorevole Didaco Pellegrini, oppure se doveva semplicemente manifestare al riguardo la propria intenzione.

Nè in quel giorno si parlò per questo atto d'oltraggi alla magistratura, ma sorse invece a pronunciare nobili parole nel senso più ampio

delle prerogative della Camera, un uomo che è una gloria della Sardegna ed un nome illustre per la magistratura italiana, ho nominato Giovanni Siotto-Pintor.

“ L'articolo dello Statuto (diceva quell'illustre magistrato) è chiarissimo; invano i ministri diranno è stato arrestato (l'onorevole Pellegrini) prima di essere deputato, imperocchè l'essere arrestato prima toglie alla Camera solamente il diritto di fare un rimprovero al ministro ma non toglie al ministro l'obbligo di far rispettare gli articoli dello Statuto. ”

“ Ora, l'onorevole Pellegrini viene ad acquistare quelle qualità per cui non potrebbe essere arrestato; per conseguenza siccome se egli fosse stato deputato l'arresto suo sarebbe ritenuto come nullo, nullissimo, così dacchè noi abbiamo approvato la sua elezione, la sua detenzione è nulla, nullissima, in senso mio, e la Camera ha il diritto di domandare al Ministero la sua libertà. ”

Non credo di poter rispondere con più degne parole di queste di quello insigne magistrato per provare, come difendendo le prerogative parlamentari sancite dall'articolo 45, non si rechi offesa veruna alla dignità della magistratura.

Poche osservazioni ancora ed ho finito.

Si è detto di noi, che sosteniamo la tesi contraria alla maggioranza della Commissione, che vogliamo convertire la Camera in una Corte superiore alla Corte di cassazione di Roma.

Mai no! La Corte di cassazione può cassare la sentenza; noi la sentenza la vogliamo intatta e nulla possiamo in contrario.

Noi non la discutiamo, noi non guardiamo altro se sia o no il caso che in virtù dell'articolo 45 l'arresto resti sospeso durante la Sessione.

Si è soggiunto: voi così vi attribuite il diritto di grazia, di amnistia, che spetta al Sovrano.

Ma il diritto di grazia (che è pure un privilegio e la cui legittimità e convenienza politica è contrastata, fra gli altri sommi scrittori, dal Montesquieu e dal Filangieri) condona o muta la pena, noi non mutiamo noi non condoniamo niente affatto la pena, da cui è colpito l'onorevole Costa.

Ma l'amnistia è l'oblio del reato, e noi col nostro voto, contrario a quello della maggioranza della Commissione, non mettiamo certo in oblio il reato commesso dall'onorevole Costa. Qui non si tratta che di una sospensione, non si tratta che di vedere se è più forte la necessità che non resti interrotto il corso della giustizia, oppure quella che non resti interrotta la continuità del mandato legislativo. Qui non si tratta che di una sospen-

sione, la quale se non si trova nel nostro diritto scritto, si trova nel nostro diritto consuetudinario.

L'onorevole Torraca osservava essere solo facoltà del potere giudiziario di accordare una proroga ad una condanna. Io rispondo, che non è una facoltà del potere giudiziario ma è una usanza invalsa nel diritto consuetudinario, usanza che non è portata dal diritto scritto. Ed allora io vi domando, se è lecito ad un Procuratore del Re di sospendere per interessi di famiglia, per motivi di salute, o per altri motivi, l'esecuzione di una sentenza, non sarà lecito a questa sovrana Assemblea di sospenderla in nome di un interesse ben più grande, quello della integrità dell'Assemblea nazionale? (*Bravo!*)

Perchè quando voi mi paragonate il deputato ad un privato cittadino, io vi rispondo che il deputato non è solo un cittadino ma rappresenta il diritto di migliaia di cittadini. È l'incarnazione della rappresentanza nazionale, ed ogni qual volta viene distolto dal suo posto è una parte di questa rappresentanza che vien meno.

Ripeto, noi non vogliamo diritti di grazia o d'amnistia: noi non domandiamo altro che non resti durante la Sessione interrotto il mandato legislativo. Noi traendo forza dalla coscienza popolare che si pronuncia, senza rispondere che a se stessa, nei fatti portati innanzi alla giuria, domandiamo a quest'Assemblea, a questa grande Assise della nazione, che le sia pur lecito di pronunciarsi liberamente per la immunità o no dei membri che la compongono. (*Bravo!*)

Riassumendo: qui non si tratta di privilegio, bensì d'una garanzia che la sovranità popolare ci conferisce, in virtù dello Statuto, affidandoci il mandato legislativo.

L'interpretazione nostra dell'articolo 45 dello Statuto può essere errata, ma però noi non facciamo delle sottigliezze legali, delle distinzioni forensi od altro; noi interpretiamo l'articolo 45 nella sua più ampia e schietta soluzione, com'è letteralmente scritto, e come lo spirito dei precedenti nostri ci impone di doverlo interpretare.

E quando sentiamo discutere in proposito su i vari gradi processuali, sull'arresto preventivo o esecutivo, sulla rejudicata o no, allora il rimpianto di colui che ci fu maestro nel diritto costituzionale si fa più acerbo nell'animo nostro; il rimpianto che qui, su questi banchi dove era uso a sedersi, più non sia quel lamirare del fôro italiano, il di cui nome è tutta una gloria del patrio diritto; che più non sia fra noi Pasquale Stanislao Mancini, per ripetere a tutti,

forte, alto, solenne, il suo monito fatto sacro dalla morte:

“ Le interpretazioni costituzionali sono eminentemente questioni di lealtà e di buona fede, fattori efficaci di concordia dei poteri e di stabilità delle libere istituzioni; esse non debbono risolvere con le sottili cavillazioni dei cattivi forensi, ma col criterio politico e con un fiducioso appello alla pubblica coscienza. ” (*Bravo! — Applausi a sinistra*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

**Bonfadini.** L'ora tarda e l'andamento della discussione m'inducono a sopprimere il mio discorso, trasformandolo in una breve dichiarazione, la quale, dopo il veemente discorso dell'onorevole Galimberti, parrà per avventura fredda e scolorita.

Io mi era iscritto nella finca favorevole alla risoluzione della maggioranza della Commissione, perchè, per quanto non interamente favorevole al metodo, col quale essa è giunta a quella conclusione, sentiva che il mio parere era ancor più lontano dalla minoranza che dalla maggioranza della Commissione.

Nella mia vita parlamentare non ho sulla coscienza di aver negato mai un voto di autorizzazione a procedere; e forse anche in questa occasione non disdirò questa mia tradizione, per quanto si tratti di un uomo, al quale stendo volentieri la mano, perchè ha nelle sue opinioni tanta fede e tanto coraggio quanto io ne ho nelle mie. Ma dopo le teorie di diritto, che si sono svolte qui dentro, sento di non avere abbastanza autorità, essendo giureconsulto unicamente per diploma, per ribatterle. E quindi sento che la Camera ha una viva volontà, la volontà di sentire, da un giureconsulto assai più autorevole di me, quale sia la sua opinione su questo argomento. Parlando di un tale giureconsulto, il ministro di grazia e giustizia non può dissimularsi che alludo a lui. E poichè l'onorevole Caldesi ha voluto, in certo qual modo, far da Papa e chiudergli la bocca, io lo pregherei di riflettere se, nella stessa ferezza del suo carattere, non sentisse il bisogno di affermare e alla Camera e all'onorevole Caldesi che, per esser ministri, non si cessa di esser deputati e di avere, tanto sulla questione della inviolabilità parlamentare, come su tutte le altre questioni della nostra legislazione, un parere autorevole, serio e pensato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Simeoni.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

**Bovio.** (*Segni d'attenzione*). Ho udito e parlo due parole per una dichiarazione.

In due la Commissione, in due la Camera; ciascun capo in due, tra il sì e il no; controverso dunque il diritto; controverso il fatto istesso; chi può condannar lui? Viene egli da una congiura compromettente lo Stato, sicchè un qualche Cicerone in ritardo gli possa gridare: *Libero costui... et in Senatum venit?* Viene e parla qui sfacciatamente?

Se egli fosse stato reo di aver violato le leggi delle quali egli è legislatore, più condannabile del reato mi parrebbe la sua difesa in questo luogo, e più, ancora, inescusabile la mia, la vostra tolleranza. Questo non è un tribunale comune: o il suo reato è di quelli che nella coscienza di molti si traducono in nome di virtù, ed egli avrebbe dovuto dire “ *l'autore sono io* ”, o è un reato comune, e doveva tacersi. Perchè avrebbe parlato e perchè lo avreste udito?

Egli avrebbe parlato con la confidenza di chi qui e fuori ha esercitato l'apostolato di una idea con quella maschia temperanza, che è compagna delle giuste cause, le quali, in tempi di discussione libera, non hanno bisogno di sfuriare in violenze. E voi lo avete ascoltato come si ascolta un collega dalla cui parola, per tanti anni, non siete stati offesi mai, non sopraffatti, e che vi ha restituito tanta tolleranza quanta glie ne avete data.

A lui, a me giova la discussione qua e fuori, non giova il piccolo e cieco tumulto, che finirebbe togliendoci l'arme unica che noi abbiamo, la discussione. Gli animi nati e abituati a discutere non sentono bisogno di ricorrere nè alle ribellioni, nè alle bugie: la loro idea e la libertà della parola è il loro campo.

Eh via se dieci, cento, volessero a pro di una mia idea accendere tumulti e ribellioni, io mi opporrei, onorevoli colleghi, io prima de' carabinieri, e sentirei la sufficienza del mio pensiero, e a voi darei infinita la libertà di confuterlo e non patirei che alcuno vi chiudesse la bocca. E come pensate che Costa volesse compromettere questa sua facoltà preziosa, che gli dà modo di parlare qua dentro e di qua portare dovunque il suo pensiero? Ma qualunque cosa egli vorrebbe perdere e compromettere fuor che questa. E in tutte le adunanze io l'ho veduto moderatore, come me, più di me. E quando è, dov'è, che voi abbiate potuto trovarni provocatore di tumulti e di ribellioni? Per ricorrere a mezzi così infelici dovremmo dubitare della verità del nostro pensiero. (*Rumori ed approvazioni*).

Non parlate di tumulti e di ribellioni a me, che in questi giorni ho libato la soddisfazione di veder salire gli onori dovuti a Mazzini sino al Capo dello Stato, e non parlate di tumulti a lui che in questi giorni ha veduto salire l'idea sociale sino all'imperatore. E mentre in Germania il socialismo trova un ausiliario nello imperatore, noi toglieremo ai socialisti italiani il solo rappresentante che essi hanno nel Parlamento nazionale? (*Approvazioni*).

Ma si parla di cosa giudicata e di privilegi. E perchè fate la discussione? Si discute questo appunto, se la cosa giudicata debba essere sospesa sino allo espletamento del mandato, che a lui deriva dalla sovranità nazionale. Non è privilegio, è il diritto della sovranità istessa che noi vogliamo rispettato, sino all'adempimento del mandato. Ogni altra interpretazione del nostro diritto pubblico non è democratica, è invece quel *summum jus* che mai come in questo caso diverrebbe somma ingiuria.

In ultimo voi non potete dimenticare che siete innanzi tutto un corpo politico. E considerate allora tanto essere cresciuta nel mondo la questione sociale, che Costa non può essere da voi considerato come un individuo. Se lo carcerate, qualche cosa di lui resterà fuori; e se lo costringerete ad esulare, qualche cosa di lui resterà dentro. E mentre udiremo la quistione sociale nelle proposte dell'imperatore e nelle encicliche del papa, la voce più genuina e più umana di questa quistione sarà stata da noi condannata al silenzio. Poi, per forza di cose, gli farete la grazia, aspettando da lui la grazia di accettarla.

Signori, quando i principii giuridici sono controversi e gl'intelletti si agitano incerti; quando una grande quistione affatica le nazioni e supera le angustie di certi criterii legali; ascoltate allora la sola voce maestra, della quale nessun di voi è più dotto: la voce del cuore. Vi dice che Andrea Costa resti qui a discutere con noi il problema sociale; che noi dobbiamo affrontare questa discussione che sale dal fondo, come in Berlino, come dovunque; e che dopo, a tempo debito, mostreremo di non avere scemato osservanza alla maestà de'giudicati. (*Bene!*)

Ogni soluzione fuori di questa non parrà equa e non parrà politica. Ed io, signori, così avrei parlato e votato per qualunque de'miei avversarii e de'miei nemici che, per malignità di casi, si trovasse nelle medesime condizioni di Andrea Costa.

Spero e chiedo alla Camera, se dubbio resta ancora, il caso sia rinviato innanzi alla Com-

missione, dove l'equità finirà col vincere l'angusta interpretazione dello Statuto.

Questa è la mia dichiarazione. (*Vive approvazioni a sinistra*)

**Presidente.** Facciano silenzio!

**Onorevole Sacchi,** parli.

**Sacchi.** La Commissione e parecchi oratori mi fecero l'onore di citare l'opinione da me sostenuta altra volta in un caso in cui si domandava pure se si dovesse venire all'arresto di un deputato.

Io avrei secondo l'uso parlamentare il diritto di rispondere e confutare tutte le obiezioni che mi furono fatte; ma poichè la Camera ha deliberato che io parlassi ed io sento il dovere di non abusare della sua attenzione e poichè mi hanno preceduto oratori che molto meglio di me hanno potuto svolgere gli argomenti a favore della tesi che avrei sostenuta, non uso di questo mio diritto e mi limito a raccogliere solo qualcuna di queste obiezioni ed a fare anch'io una semplice dichiarazione di voto.

Una intanto non posso lasciarne passare ed è l'accusa di sottigliezza nell'interpretare l'articolo 45.

Io dissi che vi sono due distinte garanzie, l'una non confondibile coll'altra. Ora questa opinione fu tacciata di sottigliezza; ma io la credo opinione rispettabile, perchè non è mia soltanto, nè io la sostenni per primo, ma la presi dai maestri di diritto costituzionale.

Io non mi fermerò a propugnarla; ma permettetemi che io vi rammenti le parole unanimi (notatelo, onorevoli colleghi, non del solo relatore) con cui una Commissione composta dei più grandi giureconsulti che allora onoravano la Camera, sosteneva che non fosse possibile nè secondo la lettera nè secondo lo spirito dell'articolo 45 confondere le due garanzie l'una nell'altra.

“ Nello spirito di ogni lettore, non dominato da una preconcepita opinione, l'articolo 45 si scompone logicamente e filologicamente in due distinte disposizioni separate ed indipendenti l'una dall'altra anche nella stessa materialità delle formule rispettive, ciascuna delle quali crea per i deputati un'importante garanzia, benchè entrambe siano mezzi al conseguimento di un fine comune ed evidente. In virtù della prima nessun deputato può essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto nel tempo della Sessione; in virtù della seconda nessun deputato può esser tradotto in giudizio in materia criminale senza il consenso della Camera. ”

Io dico adunque che chi vuol tacciare di sottigliezza codesta opinione non rivolga a me l'obiezione sua ma la rivolga ai giureconsulti del 1870.

Basta considerare il limite della Sessione che è inchiuso nella prima parte dell'articolo 45 per comprendere che esso non può avere lo scopo di tutelare il deputato dalle insidie del potere esecutivo, esso invece vuole garantire lo esercizio della sovranità nazionale nella funzione legislativa. Non mi arretra la lieve ironia con cui l'onorevole Salandra ha parlato di questa interpretazione.

**Salandra, relatore.** È dell'ammirazione per lei! **Sacchi.** ... Lieve e fine ironia, dissi, onorevole Salandra, e questa non esce dal campo delle benevole figure rettoriche; anzi io sento di dovere all'onorevole Salandra un ringraziamento che mi viene dal cuore per le parole cortesissime e molto superiori al mio merito delle quali ha voluto onorarmi nella sua relazione.

Ella ha scritto che la mia teoria si basa sopra un diritto assoluto, starebbe per dire *divino*, della sovranità popolare.

Ebbene sì, io credo che codesta interpretazione dello Statuto posi sopra quel diritto popolare che nell'epoca moderna si è sostituito al diritto divino dei Re; (Bene! *a sinistra*) io credo che il carattere della *immanenza* e della *perpetuità* che una volta era caratteristica del diritto regio oggi sia la caratteristica del diritto popolare e questa funzione legislativa della sovranità popolare si esplica, e deve essere intangibile ed inviolabile così nel Re come nella Camera dei deputati, giacchè l'una e l'altra funzione derivano dal diritto plebiscitario. Nè questa è teoria, io credo, che possa essere od apparire nuova in questa Camera; giacchè quanti qui sono in qualunque partito schierati credo che abbiano a fondamento della loro professione di fede politica che in Italia il diritto pubblico fu creato dai plebisciti.

Non mi dissimulo la gravità della situazione, e tanto poco me la dissimulo che già allora che il caso non era avvenuto mi proponeva il quesito se si dovesse mai presentare alla Camera la domanda di autorizzazione a procedere contro un collega, e poi a processo fatto, e condanna riuscita, si dovesse presentare alla Camera la domanda di arresto.

Questa situazione grave, gravissima che tiene in ansia quanti di voi hanno parlato a favore, e contro io la intendeva dicendo: "suppongasì dunque il caso più ordinario; alla Camera si chiede l'autorizzazione di procedere contro un deputato per titolo correzionale non importante

la decadenza, e si concede; sussegue la condanna e trattasi di eseguire la sentenza. Dovrebbe ritornare alla Camera per chiedere l'autorizzazione ad eseguirla. Ora è egli mai desiderabile che la Camera si converta in autorità, che rivede il processo ed il giudicato? E se tal non debb'essere la indagine della Camera, quale altra sarebbe a proporsi? E se nessuna indagine è da farsi, a che dibattere nell'Assemblea il *sì* e il *no*?"

Ora che cosa fece la Commissione, tanto nella maggioranza che nella minoranza? Pur contro al sentimento manifestato dall'onorevole Serra nel suo discorso che vi tenne pocanzi, è certo che essa fece la revisione del giudicato, e nei suoi verbali sta scritto, che da una parte lo si credette *eccessivo*, e dall'altra lo si reputò *equo*.

Ora a questo sistema io preferisco quello, che non pone mai la Camera nella necessità di rivedere il giudicato, escludo assolutamente questa dalle sue funzioni, e per far ciò bisogna partire dal principio, che dinnanzi alla Camera domande di arrestare deputati non se ne possono presentare, perchè è vietato l'arresto del deputato durante la Sessione.

Il principio adottato dalla Commissione, io voglio ripeterlo con le sue parole. La Commissione per mezzo del relatore suo ritiene:

"L'istituto della immunità parlamentare contro il procedimento penale e contro l'arresto, quale che ne sia l'estensione secondo le diverse costituzioni e consuetudini di diritto pubblico, è surto ed è stato sempre inteso a guarentigia dei membri delle assemblee politiche contro le possibili ingerenze del potere esecutivo negli atti e nelle sentenze dei funzionari dell'ordine giudiziario."

Io non consento in questo principio; non lo credo giusto storicamente poichè l'istituto della garanzia parlamentare non è sorto contro il potere esecutivo come oggi lo intendiamo, ma è sorto contro gli arbitri *ex lege* del potere regio. Ed anche quando quest'istituto fu introdotto nel continente, recenti erano gli esempi degli arbitri extra legali del potere regio; ed è contro di essi che fu introdotta l'immunità parlamentare. Se dunque dovessimo darle questo fondamento storico e dovessimo intenderla secondo esso, potremmo dire che ormai l'immunità parlamentare sia diventata un anacronismo.

Invece la Commissione vuole permanga l'immunità ma come mezzo di difesa contro le ingerenze, ed altri dicono contro le insidie del potere esecutivo. Ma a quali enormi conseguenze sempre si viene? L'onorevole Salandra ha ac-

cettato francamente queste conseguenze; e dice nella sua relazione che non è possibile pensare che la Camera non autorizzi il procedimento se non mettendosi in fierissima lotta contro il Governo e contro il potere giudiziario.

Ora io non credo che oggi si possa supporre che le ingerenze del potere esecutivo contro il Parlamento siano facili; anzi, lasciatemelo dire, non sono nemmeno pensabili. Il potere esecutivo è il vostro rappresentante; dico il *vostro* e non il *nostro* perchè io mi ascrivo alla minoranza che fa opposizione. Il potere esecutivo è il vostro rappresentante; esso non può vivere un'ora senza il vostro consenso; ed è strano, o signori, che si parli di difendere il deputato dall'insidie del potere esecutivo comechè si potesse immaginare che esista in Italia e in genere nei paesi parlamentari moderni, un potere esecutivo, il quale trovi qualche forza della sua vita all'infuori della Camera, all'infuori della maggioranza parlamentare. Io credo anzi che anche quando si dubita che il potere esecutivo si imponga alla maggioranza parlamentare, anche lì non si sappia vedere quali sono le intime ragioni sociali e politiche, che permettono alla maggioranza di lasciargli anche in apparenza prendere il sopravvento sopra il Parlamento.

Innegabilmente l'enormità della conseguenza è questa, che basterà che il Gabinetto ponga la questione di fiducia, o anche senza porla formalmente, dichiarare che esso intende di voti a favore della autorizzazione, perchè la maggioranza debba trovarsi nel bivio, o di creare una crisi, o di consegnare al carcere il proprio collega.

A me pare che dovrebbe ben guardarsi ciascuno dal ritenere che la interpretazione dell'articolo statutario debba condurre a questo triste passo la maggioranza parlamentare.

E se, a quello che si dice, il potere esecutivo oggi o domani vi farà sentire la sua voce siccome desideroso che la così detta maestà del giudicato si abbia il passo innanzi alle prerogative parlamentari, allora noi oggi o domani assisteremo a questo immancabile avvenimento, che voi della maggioranza di fronte a questo intervento del potere esecutivo direte: Costa vada agli arresti. (Bravo! a sinistra).

Io non sono di accordo neanche con gli onorevoli colleghi, i quali intesero riferirsi alla consuetudine parlamentare inglese; ed in questo non sono neanche d'accordo col mio caro amico onorevole Galimberti, che poc'anzi ha parlato splendidamente ed ha scosso la vostra attenzione della mente e del cuore.

Non credo che nella consuetudine del Parlamento inglese la garanzia contenuta nel nostro articolo 45 dello Statuto si sia distrutta, come si viene da taluno sostenendo, per quanto riguarda il giudicato penale.

A me pare che si confondano i reati di *fellonia* e *tradimento* che portano la decadenza del mandato, con i reati di diritto comune. Ma non voglio entrare in questa disputa, nella quale mi potreste tacciare di incompetenza non essendo io dato agli studi di diritto costituzionale, e voglio astenermi da ogni argomento di erudizione, parendomi di potervi combattere nel vostro stesso campo. Se anche fosse così, come i miei avversari sostengono, che il giudicato penale non fosse in Inghilterra affidato all'esame della Camera, bisognerebbe considerare la diversità del potere giudiziario, della sua costituzione, della sua essenza, delle sue tendenze, della sua storia, della sua efficacia in Inghilterra e da noi. (Bravo!)

Certo, o signori, non credo che vi sia individuo che appartenga a popolo civile, il quale non chiegga che la magistratura sia posta nel più alto grado della compagine sociale.

Anzi, io tanto credo che nella magistratura stia il sommo baluardo della libertà, che vorrei che le cure dei nostri reggitori fossero assai più specialmente dirette al miglioramento della sua costituzione, anzichè alla riforma delle leggi generali statutarie, su di che l'onorevole guardasigilli credo che abbia le stesse idee.

Io vi devo rammentare, signori, gli esempi che noi abbiamo d'indipendenza nei magistrati inglesi; tanto che magistrati si trovano in Inghilterra, i quali hanno ricusato di presentarsi a Corte, magistrati che hanno imposto al principe ereditario di comparire innanzi ad essi come dinanzi alla maestà della Nazione; magistrati i quali fanno di non dover nemmeno le promozioni al potere esecutivo; imperocchè i magistrati inglesi non sono promovibili, ed essi rimangono sempre con lo stesso grado, con la stessa dignità e con le stesse funzioni. Costituitemi un potere giudiziario com'è in Inghilterra, ed allora io posso fare a meno di ogni e qualsiasi garanzia, di ogni e qualsiasi difesa di immunità parlamentari. (Bene! Bravo!)

In questo caso anch'io vorrei che, per esempio, la validità delle elezioni fosse data al potere giudiziario e sottratta al potere politico. Ci vorrebbe però allora un potere giudiziario costituito come potere dello Stato tanto indipendente da sapersi imporre al potere esecutivo.

Ma in Italia è questa la condizione della ma-

giustizia? Nessuno più di me onora e stima questi uomini che con miseri stipendi si dedicano al servizio del loro paese. Nessuno più di me crede ch'essi facciano miracoli di resistenza morale, ma realmente nessuno può sottrarsi a questa convinzione, che pur troppo nei reati politici, nei reati in cui non è questione di quell'onoratezza, di cui parlava poc'anzi l'onorevole Serra, ma in cui tutto si riduce a questione di opinione, la magistratura non è stata sempre senza sinistre prevenzioni. La storia dei recenti processi politici è nota ad ognuno, e la stessa sentenza della sezione d'accusa nella causa dell'onorevole Costa lo dimostra.

Non dico prevenzione maligna, non prevenzione volontaria, ma di quelle prevenzioni che nascono, quasi direi, involontarie nell'animo dell'uomo per le quali bisogna che sia sostenuto da forze straordinarie perchè esso diventando quasi eroe, soffochi la sua opinione e tenti di superare gli interessi della sua classe. Ora in queste condizioni, certo, non è la magistratura italiana.

Si parla di uguaglianza e nella relazione della Commissione e nel discorso, mi pare, dell'onorevole Torraca, per invocare restrizioni all'articolo 45.

Ma l'articolo 45 è appunto uno dei mezzi per ottenere quell'eguaglianza che non c'è. Non è a guarentigia della maggioranza che è scritto l'articolo 45, è a guarentigia della minoranza. Non è dunque la tutela del deputato della maggioranza, che noi dobbiamo discutere ma è la guarentigia del deputato della minoranza. Quindi parlare di uguaglianza in questi tempi in cui tutto va restringendosi ed accentrandosi nelle mani della maggioranza, non vi fa ricordare quello che uno dei più indiscutibili conservatori uno degli uomini che più illustrano il Parlamento italiano, disse in un suo libro celebre, che si tratta di ricercare i freni contro l'onnipotenza della maggioranza? Dunque se un freno c'è nello Statuto, che fu pensato e scritto nelle epoche più tormentose della vita nazionale; se un freno c'è, pensato da quegli uomini, (che, pure appartenendo ai conservatori, mostravano di sentire altamente le tradizioni e il concetto parlamentare, tanto che si dimostrarono valenti e provetti parlamentari ponendo piede sulla soglia di un Parlamento che per la prima volta si apriva), io vi domando se siano le ragioni dell'uguaglianza quelle che possono far cancellare questa garanzia del deputato della minoranza? (*Bravo!*)

Ed anche su questo tema io sentii parlare del

prestigio delle istituzioni parlamentari. Ma a chi non sta a cuore il prestigio di tutte le istituzioni, di cui il diritto plebiscitario ha dotato il paese?

Noi rispettiamo sempre ogni istituzione legalmente costituita, ed è questo il primo dovere di ciascun cittadino. Eppure si pretende di accrescere il prestigio del Parlamento, sopprimendone le immunità. Ma che forse oggi giorno il prestigio dei Parlamenti si è scosso per le prepotenze loro, o non piuttosto, nel momento attuale specialmente, esso è scosso, perchè sembra (io ho già detto che non lo credo) che il Parlamento faccia soverchio atto di dedizione al potere esecutivo?

Io, per esempio, non posso se non con indignazione, sentire o leggere parola che tocchi alla dignità della Camera, venga essa dalla piazza, o venga dal libro. Ultimo fra voi, quando si parla del Parlamento, mi sento non solo in diritto ma in dovere di ritenere che questa sia la rappresentanza più augusta e rispettabile della nazione. Ma credete voi, onorevoli colleghi conservatori, che il prestigio delle istituzioni sia più scosso dallo insulto volgare, o dai libri di certi maestri di diritto costituzionale, che vanno nelle mani della gioventù delle Università? Nei quali, parlando della deliberazione del 9 febbraio 1884, si dice che fu quella una *prepotenza* della Camera, e le ragioni altamente esposte da un deputato che allora sedeva su questi banchi, ed oggi sta a capo del Governo, sono qualificate come *miserabili sofismi*.

Credete voi che le istituzioni parlamentari siano più offese dall'inconsulto grido della piazza, o da questo misurato e pensato assalto che viene da maestri autorizzati ad insegnare il diritto costituzionale ai giovani, e collocati anche più in alto dalla fiducia del Ministero? (*Conversazioni — Rumori*).

*Voci.* Chi è?

**Sacchi.** È un libro stampato, leggetelo. (*Si ride*).

*Voci.* L'autore?

**Sacchi.** Non faccio nomi; ripeto che quelle parole sono stampate.

Si dice, che si deve rispetto alle sentenze dell'autorità giudiziaria: certo anche noi le vogliamo rispettare, ma lo hanno detto gli oratori, che mi hanno preceduto, che qui non si tratta in fin dei conti che di sospendere l'esecuzione del giudicato. Non è la prima volta che si trovano in conflitto almeno temporaneamente due diritti contrari, e deve prevalere il maggiore.

Ora voi trovate in conflitto l'esecuzione del giu-

dicato e la prerogativa parlamentare. Quale dei due è il maggiore?

E qui non si tratta nemmeno di sacrificare l'uno all'altro, ma di sospendere, di allontanare di qualche mese il giudicato.

Certo che noi siamo rispettosi della cosa giudicata, ma lo siamo molto più, ed innanzi tutto rispettosi della prerogative parlamentari. Del resto noi non vogliamo distruggere la sentenza; fra pochi mesi l'onorevole Costa sarà imprigionato, o sarà esiliato.

Ma io ho promesso alla Camera di non abusare della sua attenzione, e l'ora mi spinge a lasciarvi liberi dal tedio delle mie parole. Però non posso fare a meno di richiamare alla vostra attenzione due meriti propri della teorica che io difendo. Il primo merito si è che non sottopone a notevoli vicende di maggioranza parlamentare il principio statutario.

Perchè nessuna maggioranza sarà mai chiamata ad autorizzare l'arresto di deputati. Esso è durante la Sessione inviolabile. Il secondo merito, forse anche maggiore, è questo di sottrarre gli animi vostri gentili a questo triste passo, o di schierarvi contro il Gabinetto o di alzarvi a domandare la carcerazione dell'onorevole Costa. Poichè gli eufemismi sono rispettabili e la forma delicata di cui la Commissione avvolse la sua domanda dimostrano benissimo il cuore generoso degli egregi commissari, ma la conclusione pratica è sempre una. Chi approva l'ordine del giorno della Commissione vuole l'arresto dell'onorevole Costa. Chi non vuole l'arresto non approva quella proposta.

Ora a me pare che merito grande della mia interpretazione dell'articolo statutario sia questo che vi lascia libero il campo all'espansione di simpatia che tutti voi avete dimostrato all'onorevole Costa, e più che ogni altro l'onorevole Spirito.

Mi auguro dunque che la Camera accolga una interpretazione dello Statuto, la quale permetta a questa simpatia di esplicarsi più efficacemente, vale a dire di permettere che il collega stia fuori anzichè dentro.

Giustificato così brevemente il concetto da me ritenuto inchiuso nell'articolo 45 dello Statuto, ed avendo risposto a talune delle obiezioni della Commissione, non voglio occuparvi più a lungo, e concludo facendo voti che la Camera italiana non venga con una votazione gravissima a turbare il sentimento della coscienza pubblica, e a far dubitare se le guarentigie parlamentari siano state dal potere sovrano elettorale ben affidate a

questa Camera. (*Bravo! Bene! — Applausi all'estrema Sinistra.*)

**Presidente.** L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare.

*Voci.* A domani! a domani!

**Presidente.** Onorevole Cavallotti, intende di parlare o di rinviare a domani il suo discorso?

**Cavallotti.** Se il desiderio della Camera si incontra col mio, desidererei parlare domani.

**Presidente.** Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

### Comunicazione di una domanda d'interrogazione.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole ministro della pubblica istruzione comunico la seguente domanda d'interrogazione:

“ I sottoscritti domandano d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sulla rovina di una parte di uno dei nostri più antichi e più importanti monumenti nazionali.

“ Martini Ferdinando, Del Balzo. ”

Onorevole ministro?

**Boselli, ministro della pubblica istruzione.** Risponderò dopo esaurite le altre interrogazioni ed interpellanze iscritte nell'ordine del giorno.

**Presidente.** Sarà dunque messa in coda all'ordine del giorno.

### Discussione sull'ordine del giorno.

**Presidente.** Domani alle 11 è convocato il solo Ufficio terzo il quale deve procedere alla nomina di un commissario per la legge d'iniziativa parlamentare, Bonghi-Nicotera.

Se non si procedesse a questa nomina, s'intenderà che la Commissione sarà autorizzata a convocarsi egualmente.

**Cavalli.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Cavalli.** Per domani era fissata la prima lettura del disegno di legge per un monumento nazionale a Mazzini. Desidererei sapere dall'onorevole nostro presidente se avrà più luogo questa prima lettura.

**Presidente.** L'onorevole Cavalli rammenta alla Camera che per domani, giovedì, fu stabilito che dovesse aver luogo la prima lettura del disegno di legge pel monumento a Mazzini; io credo che la Camera non vorrà modificare il suo ordine del giorno. Questo dunque sarà il primo argomento della seduta, poi ripiglieremo il seguito della di-



scussione d'oggi. L'onorevole ministro dell'interno è di quest'avviso?

**Crispi, ministro dell'interno.** Naturalmente; credo, anzi, che non ci fosse nemmeno bisogno di dichiararlo, perchè era così stabilito.

**Villanova.** Pregherei l'onorevole ministro dell'interno di dichiarare se e quando intenda di rispondere alla mia interpellanza presentata ieri.

**Presidente.** L'onorevole Villanova ha ieri presentato questa domanda d'interpellanza:

“ Il sottoscritto domanda d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno, sulla tolleranza da parte dell'autorità politica, che il lavoro di facchinaggio alla stazione marittima di Venezia avvenga in modo da costituire un privilegio di pochi coalizzati con aperta lesione della libertà di lavoro. ”

**Crispi, ministro dell'interno.** Che c'entra il ministro dell'interno?

**Villanova.** È rivolta precisamente al ministro dell'interno, perchè si tratta di reclamare contro un provvedimento di pubblica sicurezza.

**Presidente.** Onorevole ministro, Ella si potrà informare.

**Crispi, ministro dell'interno.** La questione è questa: che si tratta di una materia che non dipende da me.

**Villanova.** Gli ordini contro i quali si è reclamato furono dati dall'autorità di pubblica sicurezza.

**Crispi, ministro dell'interno.** Va bene; me ne informerò.

**Presidente.** Domani, il ministro dichiarerà se e quando il Governo intenda rispondere a questa domanda d'interpellanza.

La seduta termina alle 6.50.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1. Prima lettura del disegno di legge per l'erezione di un monumento in Roma a Giuseppe Mazzini. (131)

2. Seguito della discussione sulla domanda di autorizzazione a spedire il mandato di cattura contro il deputato Costa Andrea. (89)

Discussione dei disegni di legge:

3. Discussione intorno alle conclusioni della Commissione circa il quesito sulla scarcerazione del deputato Sbarbaro. (101)

4. Convalidazione del regio decreto 8 novembre 1889 per la determinazione della ricchezza alcolica naturale dei vini italiani. (7)

5. Autorizzazione di modificare con decreto reale le tariffe dei tabacchi. (96)

6. Stato degli impiegati civili. (86)

7. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89. (10)

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**

*Capo dell'ufficio di revisione.*

Roma, 1890 — Tip. della Camera dei Deputati.  
(Stabilimenti del Fibreno)

